



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII – Produzioni animali

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.7.2000, ed, in particolare, il titolo II riguardante l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e all'abrogazione del precedente Regolamento (CE) n.820/97;

**VISTO** il Regolamento (CE) n.1825/2000 della Commissione del 25.8.2000 recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

**VISTO** il decreto ministeriale del 30.8.2000 con il quale sono state fornite "indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n.1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina";

**VISTO** il decreto ministeriale 13.12.2001 recante "Disposizioni applicative al Regolamento (CE) n.1760/2000 – Titolo II, Etichettatura carni bovine ed, in particolare l'art.1 che fissa in tre anni l'autorizzazione rilasciata agli organismi indipendenti designati dagli operatori e dalle organizzazioni ai controlli ai fini dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine;

**VISTO** il decreto legislativo 30.3.2001, n.165, recante "Norme generali sull'andamento del lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione pubblica" ed in particolare l'art.4 sull'indirizzo politico-amministrativo, funzioni e responsabilità;

**VISTO** il decreto ministeriale n.20675 del 25.2.2000 con il quale è stato approvato all'Associazione Regionale Produttori Carni Bovine (BOVINMARCHE) di Monte San Vito (AN) il "disciplinare di etichettatura delle carni bovine – Vitellone – Associazione Regionale Produttori Carni Bovine (BOVINMARCHE)" con l'attribuzione del codice univoco nazionale **IT006ET**;

**VISTO** il decreto ministeriale n.22878 del 27.9.2001 con il quale è stato approvato alla BOVINMARCHE il nuovo testo del "disciplinare di etichettatura delle carni bovine Vitellone – Associazione Regionale Produttori Carni Bovine (BOVINMARCHE)" e, contestualmente, l'A.S.S.A.M. – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare nelle Marche è stata autorizzata a svolgere i controlli di conformità al disciplinare in questione;

**VISTI** i decreti ministeriali n.21168 del 19.4.2006 e n.8634 dell'8.8.2008 con i quali sono stati approvati alla BOVINMARCHE i nuovi testi del disciplinare di etichettatura delle carni bovine e, contestualmente, l'A.S.S.A.M. è stata autorizzata a svolgere i controlli di conformità al disciplinare in questione;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII – Produzioni animali

**VISTO** il decreto ministeriale n.5938 del 14.3.2011 con il quale è stato approvato alla BOVINMARCHE l'ultimo testo del disciplinare di etichettatura delle carni bovine e, contestualmente, l'A.S.S.A.M. è stata autorizzata a svolgere i controlli di conformità al disciplinare in questione;

**VISTA** la nota n. 1541 del 28.1.2013 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto all'A.S.S.A.M. e alla BOVINMARCHE di adeguare, rispettivamente, il piano dei controlli e il disciplinare di etichettatura in modo da superare le criticità evidenziate sugli stessi documenti dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF) nell'ambito dell'attività vigilanza di cui alla legge 27.12.2006, n.296;

**VISTA** la nota n. 3579 del 19.2.2013 con la quale l'A.S.S.A.M. ha trasmesso il nuovo piano dei controlli per superare le criticità segnalate dall'ICQRF;

**VISTA** la nota del 29.3.2013 con la quale la BOVINMARCHE ha trasmesso il nuovo testo del disciplinare per superare le criticità segnalate dall'ICQRF e nel contempo ha chiesto alcune modifiche allo stesso;

**VISTO** il decreto legge 6.7.2012, n.95, art.12, comma 20, convertito in legge 7.8.2012, n.135, che, prevede il trasferimento definitivo delle attività svolte dagli organi collegiali ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano a decorrere e, pertanto, anche le attività della Commissione di cui agli artt.7. e 8 del decreto ministeriale 30.8.2000 sono trasferite al competente Ufficio ministeriale;

**VISTA** la nota n.10502 del 10.9.2013 con la quale l'A.S.S.A.M. di Osimo (AN) ha trasmesso il piano di controllo rimodulato a seguito delle modifiche apportate al disciplinare IT006ET;

**VISTA** la nota del 16.10.2013 con la quale la BOVINMARCHE ha adeguato il disciplinare per l'etichettatura delle carni alle osservazioni formulate dal competente ufficio ministeriale;

**RITENUTO** che il disciplinare presentato dalla BOVINMARCHE è in linea con quelli approvati ad altre organizzazioni di etichettatura con disciplinari simili;

**CONSIDERATO** che l'A.S.S.A.M. di Osimo (AN) possiede requisiti organizzativi, procedurali, funzionali e tecnici stabiliti dalla norma europea EN45011, come attestato dal certificato di accreditamento n.086B – Rev.01 del 15.12.2011 rilasciato da ACCREDIA;

**ACCERTATA** la conformità del disciplinare presentato dalla BOVINMARCHE di Ancona al Regolamento (CE) n.1760/2000 e al decreto ministeriale 30.8.2000;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII – Produzioni animali

**DECRETA:**


**Articolo 1** - E' approvato il nuovo testo del disciplinare di etichettatura facoltativa carni presentato dalla BOVINMARCHE – Allevatori Marchigiani Società cooperativa consortile agricola di Ancona, giusta testo allegato al presente decreto.

L'A.S.S.A.M. Agenzia Servizi Settore Agroalimentare della Marche di Osimo (AN), incaricato dalla BOVINMARCHE all'espletamento dei controlli di conformità, è autorizzato a svolgere i controlli indicati dal disciplinare di cui al punto precedente. Detta autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata alla scadenza.

**Articolo 2** – La BOVINMARCHE – Allevatori Marchigiani Società cooperativa consortile agricola di Ancona è autorizzata ad etichettare le carni bovine secondo le modalità previste dal disciplinare di cui al precedente articolo. Alla presente autorizzazione è confermato il codice univoco nazionale **IT006ET**.

Roma,

12 5 OTT. 2013

  
Il Direttore Generale  
(Giuseppe Cacopardi)

# **Disciplinare di Identificazione ed Etichettatura delle Carni Bovine**

(Reg. Cee 1760/2000 e D.M. 30/08/2000)


## **BOVINMARCHE**

Allevatori Marchigiani Soc. Coop. Consortile Agricola

60131 ANCONA (AN) - Via Achille Grandi n° 48/E

Tel. 071/2905011 - Fax 071/2905019


e-mail: [info@bovinmarche.it](mailto:info@bovinmarche.it)



Allevatori Marchigiani

ENTE TERZO DI CONTROLLO

Autorità Pubblica di Controllo dell' A.S.S.A.M. -



<b>TITOLO I</b> .....	4
Definizioni .....	4
Art. 1 - Definizioni .....	4
<b>TITOLO II</b> .....	5
Caratteristiche del disciplinare .....	5
Art. 2 - Territorio .....	5
Art. 3 - Tipo genetico.....	5
Art. 4 - Periodi di allevamento .....	5
Art. 5 - Identificazione Bovinmarche.....	5
<b>TITOLO III</b> .....	6
Qualifica e compiti del Mangimificio .....	6
Art. 6 – Qualifica del Mangimificio .....	6
Qualifica e compiti dell’Allevamento .....	6
Art. 7 - Qualifica dell’allevamento.....	6
Art. 8 - Norme supplementari.....	7
<b>TITOLO IV</b> .....	7
Qualifica e compiti del Macello .....	8
Art. 9 - Elenco dei Mattatoi Qualificati.....	8
Art. 10 - Rintracciabilità delle carcasse .....	9
Art. 11 - Marchiatura della carcassa .....	9
Art. 12 - Compilazione del Documento di Identità .....	9
<b>TITOLO V</b> .....	11
Qualifica e compiti del Laboratorio di Sezionamento.....	11
Art. 13 - Elenco Laboratori Qualificati.....	11
Art. 14 - Gestione delle mezzene e Formazione del lotto .....	11
Qualifica e compiti dei Punti vendita .....	12
Art. 15 - Elenco Punti Vendita Qualificati.....	12
Art. 16 - Sistema di etichettatura.....	12
Art. 17 – Punti vendita non esclusivisti .....	12
<b>TITOLO VI</b> .....	12
Etichettatura elettronica, trasmissione dei dati.....	12
Art. 18 - Banca dati.....	12
Art. 19 – Dichiarazione di macellazione.....	13
Art. 20 - Trasmissione dati al laboratorio di sezionamento.....	13
Art. 21 - Trasmissione dati al punto vendita .....	14
Art. 22 - Contenuto del documento descrittivo del lotto esposto nel punto vendita.....	14
Art. 23 - Contenuto dell’etichetta emessa automaticamente dalla bilancia .....	14
Art. 24 - Stampa dell’etichetta.....	14
Art. 25 - Comunicazione di informazioni al consumatore nel punto vendita .....	15
<b>TITOLO VII</b> .....	15
Autocontrollo .....	15
Art. 26 – Procedure di controllo sulla filiera .....	15
Art. 27 – Analisi e gestione dei rischi di contaminazione con OGM .....	15
Art. 28 – Verifiche ispettive e frequenza dei controlli.....	16
Art. 29 - Archivio della documentazione .....	19
Provvedimenti disciplinari .....	20
Art. 30 - Gestione delle non conformità e sanzioni.....	20
<b>ALLEGATI</b> .....	22

## TITOLO I

### Definizioni

#### Art. 1 - Definizioni

- **ALLEVAMENTO:** Persona fisica o giuridica che compie tutte le operazioni di allevamento ed immissione sul mercato dei bovini, in conformità alle disposizioni previste nel presente articolato - in seguito indicato anche come "Allevatore" o "Allevamento".
- **MATERIA PRIMA/MANGIME SEMPLICE:** prodotto vegetale semplice, (es. granella di mais,) o derivante dalla lavorazione dei cereali (es. crusca e cruschetto, farina di soia) destinato alla produzione di mangime per bovini.
- **MANGIME:** mangime complesso destinato all'alimentazione dei bovini proveniente da diverse tipologie di lavorazione (pellet, fiocato, schiacciato, sfarinato, ecc.) compresi mangimi completi e complementari (nuclei).
- **INTEGRATORI MINERALI:** preparazioni contenenti principalmente sostanze minerali quali vitamine e sali minerali, destinate ad essere aggiunte ai mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo oppure di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali."
- **MANGIMIFICIO QUALIFICATO:** Ditta produttrice e/o fornitrice di mangimi destinati all'alimentazione animale che hanno ottenuto la certificazione di sistema e/o la certificazione di prodotto (NO OGM) rilasciata da un Organismo Indipendente di Certificazione, accreditato alla norma UNI CEI EN 45011:1999 oppure che aderisce al presente disciplinare e si sottopone ai controlli dell'organizzazione e dell'organismo indipendente.
- **PUNTO VENDITA:** Esercizio commerciale (macelleria, supermercato, ecc.) convenzionato con la Bovinmarche, che effettua le attività di lavorazione ed etichettatura per la vendita diretta al consumatore delle carni bovine etichettate dalla Bovinmarche, in conformità alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare.
- **LABORATORIO DI SEZIONAMENTO:** Esercizio convenzionato con la Bovinmarche che effettua le attività di sezionamento, porzionatura, confezionamento ed etichettatura per la vendita di carni etichettate dalla Bovinmarche, in conformità alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare - in seguito anche "laboratorio".
- **LOTTO:** L'insieme di carni destinate, provenienti da un macello o da un laboratorio di sezionamento, che possono essere etichettate in conformità del presente disciplinare, derivante dalla macellazione di uno o più bovini aventi in comune, oltre alle informazioni obbligatorie previste ai punti 2 e 3 dell'art.2 del D.M. 30/08/2000, tutte le informazioni facoltative che compaiono in etichetta.
- **MARCHIATURA:** Atto identificativo della conformità al disciplinare delle mezzene, quarti o sestini tramite l'apposizione su di esse di un marchio a fuoco, ad inchiostro od etichetta alimentare riportante il logo e/o il nome dell'organizzazione con la frequenza e le modalità previste dal disciplinare.
- **DOCUMENTO D'IDENTITA' CARTACEO:** Documento identificativo delle mezzene, quarti o sestini marchiati, compilato al mattatoio o al laboratorio di sezionamento, che accompagna la carne al laboratorio di sezionamento o al punto vendita e fornisce le notizie utili all'etichettatura.
- **DOCUMENTO DESCRITTIVO DEI LOTTI:** Documento elettronico identificativo, compilato dall'organizzazione tramite un Server Centrale ed inviato telematicamente ai sistemi di etichettatura dei punti vendita e/o laboratori di sezionamento che riassume la composizione completa dei tutti i singoli lotti omogenei presenti in quel momento presso l'operatore.
- **NUMERO DI LOTTO:** Codice di rintracciabilità univoco attribuito automaticamente dal server all'insieme dei lotti posti in vendita riportato nel documento descrittivo dei lotti.

- **INCARICATO BOVINMARCHE AL MATTATOIO:** l'organismo e/o persona fisica - in seguito anche "incaricato Bovinmarche"-, delegato dall'organizzazione, con apposita convenzione a svolgere le operazioni di identificazione delle carcasse bovine.
- **ISPETTORE DI VIGILANZA:** è l'organismo e/o persona fisica - in seguito anche "ispettore"- che svolge le operazioni di controllo per conto dell'organizzazione lungo tutta la filiera.
- **AUTOCONTROLLO:** Verifica dei requisiti di conformità previsti dal presente disciplinare attuata dagli operatori e dall'organizzazione.
- **ORGANISMO INDIPENDENTE:** L'organismo indipendente designato dall'organizzazione si identifica nella società "*Autorità Pubblica di Controllo dell' ASSAM -* ", con sede legale ad *Osimo Stazione (AN), via dell'Industria 1* - in seguito A.P.C. - operante in conformità alla norma UNI CEI EN 45011.
- **CONTROLLO:** verifica del rispetto dei requisiti di conformità previsti dal presente Disciplinare, da parte dell' A.P.C..
- **ORGANIZZAZIONE:** l'Organizzazione si identifica nella Bovinmarche Allevatori Marchigiani – Società Cooperativa Consortile Agricola –, con sede in via A. Grandi 48/E Ancona (AN) - in seguito indicata anche come "Bovinmarche".

## TITOLO II

### Caratteristiche del disciplinare

Con il presente disciplinare la Bovinmarche Allevatori Marchigiani Società Cooperativa Consortile Agricola, intende identificare al consumatore i bovini aventi le caratteristiche di cui ai seguenti articoli:

#### **Art. 2 - Territorio**

La denominazione "BOVINMARCHE" è riservata esclusivamente ai bovini, allevati secondo il presente disciplinare, nella zona tradizionale di allevamento che comprende il territorio della regione Marche e delle regioni limitrofe, aventi le caratteristiche di cui agli articoli 3, 4 e 5.

#### **Art. 3 - Razza e Tipo genetico**

Il bovino identificato da BOVINMARCHE può essere di sesso maschile o femminile, appartenente a tutte le razze e i tipi genetici purché allevati nel territorio previsto dal presente disciplinare nei tempi definiti all'art. 4.

#### **Art. 4 - Periodi di allevamento**

Il bovino "BOVINMARCHE" viene identificato come tale in base ad un periodo minimo di permanenza negli allevamenti aderenti al disciplinare.

1. Nel caso in cui il bovino compia l'intero ciclo di vita all'interno di allevamenti aderenti al Disciplinare il periodo di allevamento e permanenza in uno o più di tali allevamenti non deve mai essere inferiore a 120 giorni.
2. Nel caso in cui il bovino abbia svolto una parte del proprio ciclo vitale in allevamenti non aderenti al disciplinare il periodo di permanenza negli allevamenti aderenti al Disciplinare non deve mai essere inferiore a 210 giorni se ha un'età superiore ad otto mesi (vitellone) e 120 giorni se ha un'età inferiore ad otto mesi.

#### **Art. 5 - Identificazione Bovinmarche**

Il bovino "BOVINMARCHE" viene identificato come tale al consumo, solo se viene commercializzato in punti vendita legati alla Bovinmarche da apposita convenzione.

Se il bovino viene venduto ad un punto vendita non convenzionato, non viene identificato alla macellazione come "Bovinmarche" e non può essere identificato come tale al consumo. Il bovino perde il riconoscimento "Bovinmarche" anche quando è ceduto ad un allevatore non aderente al Disciplinare.

La Bovinmarche ha la completa gestione del Logo "BOVINMARCHE", riguardante

l'identificazione e la commercializzazione di carne di bovino, secondo le norme previste dal presente disciplinare. Il Logo Bovinmarche è di proprietà esclusiva della Bovinmarche ed il suo utilizzo non può costituire oggetto di accordi privatistici fra allevamenti e punti vendita.

### TITOLO III

#### **Qualifica e compiti del Mangimificio**

##### **Art. 6 – Qualifica del Mangimificio**

I mangimifici che intendono fornire gli allevamenti che aderiscono alle norme di alimentazione di cui all'art.8 devono sottoscrivere una convenzione con la Bovinmarche in cui si impegnano a fornire ai suddetti allevamenti esclusivamente mangime NO OGM e secondo le seguenti modalità:

- a. consegnare agli allevamenti aderenti al Consorzio Bovinmarche esclusivamente alimenti NO OGM, ovvero con una presenza accidentale di OGM non superiore allo 0,9%.
- b. il prodotto deve rispettare tutte le normative vigenti in materia di produzione di alimenti per l'alimentazione animale in generale e bovina in particolare.
- c. il prodotto può essere consegnato sfuso, in sacconi o in sacchi chiusi rispettando la normativa vigente in materia di rintracciabilità dei mangimi.
- d. al momento della consegna il fornitore deve rilasciare all'allevatore almeno 1 campione per ogni lotto di mangime consegnato: I campioni devono essere sigillati e devono riportare il n° di lotto del prodotto. I campioni devono essere controfirmati dall'allevatore acquirente e rimangono a disposizione per eventuali controanalisi i cui risultati sono da considerarsi insindacabili.
- e. il fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alla Bovinmarche il n° di lotto dei prodotti consegnati agli allevamenti Bovinmarche. Tale comunicazione può essere fatta via fax, via e-mail o con apposita Web Application.

Se il mangimificio possiede la certificazione di prodotto ciò è sufficiente per poter essere iscritti nell'elenco mangimifici qualificati. In questo caso si impegna ad inviare annualmente a Bovinmarche una copia della certificazione rilasciata dall'organismo terzo.

Se il mangimificio non è certificato, per poter essere iscritto nel suddetto elenco, deve:

- sottoporsi a periodici controlli negli stabilimenti di produzione e/o stoccaggio dei mangimi da parte dell'organizzazione e dell'organismo indipendente.
- di redigere ed applicare un Piano della Qualità che stabilisca le procedure atte a controllare e gestire il rischio di contaminazione OGM sia in stabilimento che in fase di trasporto del prodotto.

Solo tali mangimifici possono essere inseriti nell'elenco di "mangimifici qualificati" idonei. La presenza in questo elenco è vincolante ai fini dell'etichettatura con informazioni sull'alimentazione.

#### **Allevamenti con mangimificio aziendale**

Un caso particolare è rappresentato da quegli allevamenti che autoproducono il mangime per i propri bovini. La normativa infatti prevede che gli imprenditori agricoli possano produrre senza alcuna autorizzazione, per esclusivo consumo aziendale, mangimi semplici di origine vegetale e mangimi composti non contenenti additivi. La gestione di tale tipologia di produzione di mangime viene descritta all'art. 8.

#### **Qualifica e compiti dell'Allevamento**

##### **Art. 7 - Qualifica dell'allevamento**

L'allevatore che intende aderire al presente Disciplinare deve:

- a. far pervenire presso la sede della Bovinmarche specifica adesione scritta contenente i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante, ragione sociale, ubicazione del o degli impianti di allevamento, ed altre eventuali notizie utili al funzionamento del Disciplinare, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'organizzazione. Le variazioni anagrafiche e fiscali riguardanti l'azienda aderente, devono essere comunicate tempestivamente alla Bovinmarche.
- b. qualora non sia accessibile la Base di Dati Informatizzata dell'Anagrafe Bovina Nazionale, prevista dall'art. 5 del Reg. Ce 1760/00, inviare copia del Registro di Stalla.
- c. far pervenire, se e quando richiesto, il certificato di iscrizione al libro genealogico del bovino oppure il Certificato di intervento fecondativo (CIF),

#### **Art. 8 - Norme supplementari**

L'allevatore può aderire a norme supplementari riguardanti l'allevamento e l'alimentazione degli animali:

- A. Allevamento del bestiame: a stabulazione fissa o stabulazione libera in box o in recinti all'aperto, al pascolo;
- B. Alimentazione NO OGM;

L'allevatore che intende aderire deve comunicare all'organizzazione la conferma scritta dell'adesione a tali norme supplementari.

- A. Per il tipo di allevamento: l'allevatore comunica all'organizzazione: il/i tipo/i di stabulazione adottato per gli animali ed ogni eventuale successiva modifica. I tipi di stabulazione previsti ed ammessi sono:
  - Stabulazione fissa;
  - Stabulazione libera in box
  - Stabulazione libera in recinti;
  - Allevamento al pascolo.

B. Per l'alimentazione NO OGM l'allevatore deve:

- alimentare tutti i capi in allevamento con alimenti NO OGM, per ridurre il rischio di cross contamination;
- acquistare i mangimi da mangimifici qualificati dall'Organizzazione
- archiviare e conservare tutti i cartellini e i documenti di acquisto (DDT, fatture etc) dei mangimi/nuclei e alimenti ad integrazione acquistati per almeno 1 anno ed esibirli alla richiesta dei tecnici incaricati delle verifiche dall'Organizzazione o dall'Organismo Indipendente.
- individuare un luogo in cui riporre e tenere tutti i cartellini, copia dei documenti di accompagnamento o delle fatture relative di acquisto dei mangimi e degli alimenti destinati ai bovini;

Nel caso di allevamenti con mangimificio aziendale questi deve:

- Acquistare esclusivamente materie prime o sementi NO OGM, il cui requisito qualificante sia attestato da un'evidenza scritta (certificazione, analisi chimica del lotto ecc..)
- archiviare e conservare tutti i cartellini e i documenti di acquisto (DDT, fatture etc) relative alle materie prime e alle sementi per almeno 1 anno ed esibirli alla richiesta dei tecnici incaricati delle verifiche dall'Organizzazione o dall'Organismo Indipendente.

L'allevatore si impegna inoltre a:

1. predisporre e aggiornare un registro di carico e scarico degli alimenti per i bovini siano essi acquistati o autoprodotti (*Allegati 4 e 5*).
2. verificare che i mangimi e gli alimenti che acquista da mangimifici qualificati siano NO OGM da cartellino (non deve essere esplicitata la presenza di OGM) e/o da attestazione della ditta (certificazioni ecc.);
3. verificare che ai bovini siano somministrati solo alimenti e mangimi di cui al punto 2);

## TITOLO IV

### Qualifica e compiti del Macello

#### Art. 9 - Elenco dei Mattatoi Qualificati

Il capo "Bovinmarche", per ottenere la prevista etichettatura, può essere macellato esclusivamente presso impianti di macellazione individuati dalla Bovinmarche e quindi inseriti in un apposito Elenco dei Mattatoi Qualificati.

Il mattatoio, per essere inserito in tale elenco, deve garantire all'organizzazione, anche tramite accordo scritto e controfirmato dalle parti, la disponibilità a far svolgere all'incaricato Bovinmarche tutte le operazioni di identificazione previste dal presente disciplinare. L'incaricato Bovinmarche può essere individuato anche all'interno dell'ente gestore del mattatoio stesso ed in questo caso deve essere stipulata specifica convenzione.

Qualora la convenzione e l'incarico per i servizi di cui sopra, riguardino un organismo e non una persona fisica, l'organismo incaricato dovrà in ogni caso indicare le generalità di chi effettivamente è delegato alle funzioni di incaricato Bovinmarche.

L'incaricato Bovinmarche presiede alle seguenti operazioni:

- a. identificazione del capo bovino tramite controllo della documentazione accompagnatoria e delle relative marche auricolari;
- b. verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare tramite la banca dati Bovinmarche;
- c. marchiatura della carcassa;
- d. compilazione del relativo "Documento d'identità cartaceo" (*All. 2a-2b*)

Se il mattatoio non è fornito di specifico hardware e software di collegamento alla banca dati informatizzata dell'organizzazione, la trasmissione dei dati può avvenire su supporto cartaceo.

L'incaricato Bovinmarche verifica altresì attraverso la documentazione accompagnatoria del bovino (passaporto, CIF, ecc.) e la BDN dell'Anagrafe Bovina Nazionale e quella dei libri genealogici nazionali, le seguenti caratteristiche:

- a. Data di nascita, categoria e sesso dell'animale;
- b. Razza o tipo genetico, come previsto dall'art. 3;
- c. Permanenza del capo in allevamento/i iscritto/i secondo quanto previsto all'art. 4.
- d. Eventuale adesione dell'allevamento alle norme supplementari di cui all'art. 9.

Per garantire la veridicità delle informazioni relative al punto b. l'organizzazione procede come segue:

1. nel caso in cui utilizzi la dicitura "razza", consulta la banca dati dei libri genealogici per verificare l'iscrizione ad essi del capo o di entrambi i suoi ascendenti oppure acquisisce il certificato di iscrizione al libro genealogico del soggetto o documentazione equivalente (bovini esteri)
2. nel caso in cui utilizzi "tipo genetico: incrocio di" seguito dalla razza del padre si fa consegnare il CIF dall'allevatore e verifica l'appartenenza del padre ad una determinata

razza. Nel caso in cui non sia possibile risalire alla razza del padre si utilizza la dicitura "Tipo genetico: incrocio"

Le condizioni sopra riportate si applicano anche nel caso di bovini nati all'estero.

#### **Art. 10 - Rintracciabilità delle carcasse**

La procedura che il macello adotta per garantire la tracciabilità è la seguente: all'identificativo in vivo (*marca auricolare e passaporto*) viene abbinato il numero progressivo di macellazione quando il bovino entra in catena ed entrambi sono riportati sul registro del mattatoio. Ciò consente al singolo capo bovino di mantenere costantemente la propria identità ai fini identificativi e di rintracciabilità. Le procedure necessarie a collegare in maniera certa la carne macellata al capo da cui proviene possono essere di due tipi:

*gestione della catena a fila unica:* la sequenza di ingresso degli animali vivi è identica a quella delle carcasse in uscita ed è riportata sul registro di macellazione.

*gestione a catena multipla:* il numero di macellazione assegnato sul registro di macellazione viene riportato con supporti idonei prima sull'animale e successivamente sulla carcassa all'atto di asportazione della pelle e della testa. Dal numero di macellazione durante tutta la permanenza della carcassa in mattatoio si può quindi abbinare il numero identificativo dell'animale in vivo.

#### **Art. 11 - Marchiatura della carcassa**

La marchiatura della carcassa viene effettuata al termine della macellazione, sempre che il capo corrisponda ai requisiti previsti dal disciplinare e purché il laboratorio di sezionamento o il punto vendita di destinazione sia convenzionato con la Bovinmarche.

A tale proposito vengono messi a disposizione degli incaricati Bovinmarche al mattatoio gli elenchi dei punti vendita e laboratori di sezionamento convenzionati, su supporto informatico tramite web application.

Se il mattatoio non è fornito di specifico hardware e software di collegamento alla banca dati informatizzata della Bovinmarche, la trasmissione dei dati può avvenire su supporto cartaceo.

L'identificazione della carcassa, o marchiatura, avviene tramite l'apposizione di marchi con timbro a inchiostro alimentare o a fuoco o tramite etichette alimentari, in numero minimo di tre per ogni quarto ed in ogni caso almeno su ogni sesto venduto singolarmente deve obbligatoriamente comparire almeno un marchio.

Il marchio che identifica le carcasse contiene la dicitura "BOVINMARCHE" ed un numero progressivo, che identifica il marchio stesso (*All.3*). Questo numero serve all'organizzazione per risalire in qualsiasi momento, tramite la semplice visione delle mezzene, quarti o sestini marchiati, all'incaricato al mattatoio a cui è stato affidato quello specifico marchio e che quindi ha effettuato la marchiatura. Le etichette alimentari specifiche sono contraddistinte da un numero seriale univoco.

Nel caso in cui la carcassa provenga da un allevamento aderente alle norme supplementari la carcassa potrà essere etichettata o timbrata con un logo specifico (vedi allegato 3) atto a distinguersela dalle altre sprovviste di informazioni sull'alimentazione.

#### **Art. 12 - Compilazione del Documento di Identità**

Nel caso in cui la carne bovina sia destinata direttamente a punti vendita convenzionati con Bovinmarche l'incaricato Bovinmarche, per ogni carcassa, o mezzena, quarto, sesto (qualora questo venga venduto a più acquirenti,) deve compilare in ogni sua parte un apposito "Documento di Identità Cartaceo" (*All. 2a-2b*) contenente le seguenti informazioni:

##### **Obbligatorie**

1. Il numero di identificazione degli animali;
2. Il paese di nascita dei bovini (es. Nato in Italia);
3. Paese/i in cui ha avuto luogo l'ingrasso (es. Allevato in Italia)

4. Paese di macellazione e numero di approvazione del macello (es. Macellato in Italia 1927M)
5. Categoria del bovino ed età di macellazione (nel caso di età inferiore a 12 mesi) secondo quanto previsto dal Decreto n° 2551 del 20/08/2008

#### **Facoltative**

6. Razza o Tipo genetico
7. Categoria del bovino (nel caso di età superiore a 12 mesi) e sesso
8. Data di nascita del bovino
9. Azienda di allevamento (Nome e Cognome o Ragione Sociale) ed almeno Comune e/o Territorio<sup>1</sup>, Provincia e/o Regione in cui è ubicata
10. Data di ingresso nella suddetta azienda
11. Nel caso in cui il bovino abbia compiuto tutto il ciclo vitale nella stessa azienda la dicitura: "Nato e allevato nella Regione Marche"
12. Nel caso in cui l'allevamento aderisce alle norme supplementari di cui all'art. 9 la dicitura "Alimentazione NO OGM" con riferimento al periodo (può essere omesso quando coincide con la data di ingresso in stalla)
13. La eventuale denominazione del mattatoio e sua sede;
14. La data di macellazione

#### **Altre informazioni**

15. Organizzazione responsabile dell'etichettatura (Bovinmarche)
16. Numero univoco del documento di identità
17. Eventuale tipo di sezionatura (mezzene, quarti e sestì)
18. Peso della carcassa o del sezionato
19. Punto vendita convenzionato (Ragione Sociale)
20. Firma dell'incaricato
21. Organismo terzo di controllo

La compilazione del documento di identità cartaceo può avvenire o manualmente o tramite procedura informatizzata (Art. 19). Nel primo caso il documento d'identità è redatto in duplice copia di cui l'originale accompagna la carcassa, o sua eventuale porzione, fino al laboratorio di sezionamento e/o al punto vendita convenzionato, una copia viene conservata dall'incaricato alla marchiatura e consegnata alla Bovinmarche con cadenza trimestrale. Nel secondo caso il documento viene stampato in unica copia per il punto vendita in quanto l'organizzazione può controllare in tempo reale sul proprio server l'emissione del documento.

Nel caso in cui la carcassa o sua eventuale porzione vada direttamente dal mattatoio al punto vendita finale la dicitura "Sezionato in Italia" e il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento devono essere omesse sul documento d'identità cartaceo.

Se il bovino viene invece indirizzato ad un laboratorio di sezionamento l'incaricato al macello provvederà a generare un documento di trasporto contenente tutte le informazioni obbligatorie e facoltative di cui al presente articolo oltre alle seguenti altre informazioni:

1. Organizzazione responsabile dell'etichettatura (Bovinmarche)
2. Numero progressivo del documento di trasporto

3. Eventuale sezionatura (mezzene, quarti e sestì)
4. Peso della carcassa o del sezionato
5. Laboratorio di sezionamento convenzionato (Ragione Sociale e Numero di approvazione)
6. Firma dell'incaricato

## TITOLO V

### Qualifica e compiti del Laboratorio di Sezionamento

#### Art. 13 - Elenco Laboratori Qualificati

La carne identificata da BOVINMARCHE può essere sezionata in laboratori di sezionamento che abbiano stipulato specifica convenzione con la Bovinmarche. Tali laboratori di sezionamento devono garantire la non commistione della carne Bovinmarche con altri tipi di carne bovina. A tale scopo la carne identificata secondo il presente disciplinare dovrà essere conservata, lavorata e confezionata rispettivamente in **zone e tempi separati** rispetto ad altre carni, così da evitare qualsiasi commistione, anche accidentale, del prodotto.

I laboratori di sezionamento devono comunicare pertanto all'Organizzazione il calendario in cui intendono lavorare la carne Bovinmarche e l'ubicazione dei punti di distribuzione della carne identificata da "Bovinmarche".

#### Art. 14 - Gestione delle mezzene e Formazione del lotto

Presso il laboratorio di sezionamento, ad ogni consegna di carne, viene consegnata dal trasportatore la documentazione di accompagnamento della carne (Documento di trasporto).

I laboratori di sezionamento possono gestire le mezzene in due modi:

- a. vendita delle mezzene tal quali o dopo sezionamento in sestì o in tagli ai punti vendita convenzionati con vincolo di esclusiva;*

Dopo aver preso in carico la mezzena marchiata con il timbro Bovinmarche, il laboratorio di sezionamento provvede ad emettere un documento di identità cartaceo per ogni mezzena o sesto o taglio destinato alla vendita tal quale nei punti vendita convenzionati (*All. 2a-2b*) che accompagnerà la mezzena o il sesto o il taglio fino al punto vendita. Tale documento di identità cartaceo dovrà essere prodotto tramite il software di gestione fornito dall'Organizzazione ed è contraddistinto da un numero univoco generato automaticamente dal sistema informatico.

- b. vendita della carne preconfezionata, in vaschetta, in ATM, congelate, ecc.*

Il laboratorio di sezionamento dovrà provvedere ad etichettare le unità di vendita con il sistema di etichettatura elettronica di cui al Titolo VI o con altro sistema informatizzato approvato dall'organizzazione.

La procedura operativa prevista nella produzione dei preconfezionati prevede la lavorazione ed il confezionamento delle singole unità di vendita in modo da evitare qualsiasi commistione, anche accidentale, del prodotto. Esistono due possibilità:

- lavorazione della singola carcassa: il lotto contiene carne di un solo animale e l'etichetta deve contenere i dati previsti all'art. 23.
- Lavorazione di carcasse omogenee per tutte le indicazioni da fornire in etichetta: al gruppo di carcasse, mezzene, ecc. in lavorazione viene attribuito un codice di lotto appositamente registrato su supporto cartaceo e/o informatico (nel quale vengono registrati gli identificativi degli animali che hanno contribuito a formare il lotto di lavorazione). L'etichetta deve contenere il numero di lotto e tutte le informazioni omogenee per il gruppo di animali lavorato.

*Procedure per la formazione di un lotto omogeneo:* individuate le carni facenti parte del lotto, si verifica che siano omogenee per tutte le informazioni obbligatorie e per le informazioni facoltative che si intendono riportare in etichetta, tali carni vengono pesate e ad esse viene attribuito e registrato il n di lotto. Il programma

informatizzato evidenzia eventuali disomogeneità non permettendo la creazione del lotto disomogeneo.

Per ogni quantitativo di carne identificata, deve essere applicata sulla confezione in modo inamovibile ed inalterabile all'esterno o all'interno della confezione stessa.

Le confezioni dovranno avere prestampate direttamente sul materiale di imballaggio della carne o su una etichetta adesiva, il logo dell'organizzazione ed eventualmente la dicitura "Bovinmarche".

### **Qualifica e compiti dei Punti vendita**

#### **Art. 15 - Elenco Punti Vendita Qualificati**

Il punto vendita che vuole vendere carne fresca al taglio identificata da BOVINMARCHE deve stipulare specifica convenzione di esclusiva con la Bovinmarche, come previsto dall'art.5. L'esclusiva dei punti vendita riguarda unicamente la carne di Bovino adulto, così come classificato negli stabilimenti di macellazione. Per esclusiva si intende che nessun tipo e quantitativo di carne di bovino adulto non identificata come "Bovinmarche", potrà essere presente nei locali di vendita, lavorazione e stoccaggio del punto vendita convenzionato, salvo specifiche autorizzazioni da parte della Bovinmarche e purché sia salvaguardata la non commistione dei prodotti.

Ogni punto vendita convenzionato deve esporre in modo ben visibile il logo "Bovinmarche" (All.1).

L'elenco dei punti vendita qualificati viene messo a disposizione dei mattatoi e dei laboratori di sezionamento per l'espletamento dei compiti previsti dal presente disciplinare.

#### **Art. 16 - Sistema di etichettatura**

Il punto vendita può scegliere tra il sistema di rintracciabilità elettronico e il sistema di rintracciabilità cartaceo e a seconda dei casi, come chiarito negli articoli successivi, è obbligato ad esporre in modo ben visibile il "Documento descrittivo del lotto" e/o il "Documento d'identità cartaceo" rilasciato al mattatoio e/o dal laboratorio di sezionamento e a conservarlo nei locali di vendita, a disposizione di eventuali ispezioni dell'organizzazione, per almeno 2 anni.

Il punto vendita con sistema di etichettatura elettronico non può vendere carne "Bovinmarche" senza emettere la relativa Etichetta.

Qualora si verificassero problemi sul circuito di etichettatura e/o sull'hardware, per cui risulti impossibile etichettare elettronicamente la carne identificata da "Bovinmarche", il punto vendita convenzionato deve comunicare tempestivamente all'organizzazione il problema riscontrato e darne evidenza al consumatore. In tali casi, finché non sia stato ripristinato il funzionamento corretto del sistema, rimangono tutti i vincoli del presente disciplinare, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle carcasse, l'identificazione almeno cartacea del prodotto ed il rapporto di vendita esclusiva di carne Bovinmarche.

Il punto vendita con sistema esclusivamente cartaceo deve tenere un registro di carico e scarico dei bovini certificati (All. 6).

#### **Art. 17 - Punti vendita non esclusivisti**

Il bovino identificato da BOVINMARCHE può essere venduto anche **confezionato** in unità di vendita (preconfezionato, vaschetta, ATM, congelato, ecc.) in punti vendita senza il vincolo di vendita in esclusiva.

## **TITOLO VI**

### **Etichettatura elettronica, trasmissione dei dati**

#### **Art. 18 - Banca dati**

Le informazioni riguardanti i soggetti della filiera qualificati vanno a costituire ed aggiornare la relativa Banca Dati, organizzata su base informatica e accessibile agli operatori della filiera

tramite Web-application. La Banca dati contiene le informazioni previste dall'art.14 del D.M. 30 agosto 2000.

#### **Art. 19 – Dichiarazione di macellazione**

L'incaricato al macello verifica su ogni matricola (numero identificativo del bovino) tramite il sistema informatico i seguenti punti:

- esistenza dell'animale;
- abilitazione dell'animale all'immissione nel circuito di carne identificata;
- presenza dell'allevamento nell'Elenco allevamenti qualificati;
- presenza del Laboratorio di sezionamento o del Punto vendita nei rispettivi Elenchi;
- che l'animale corrispondente a quel numero identificativo non risulti già macellato.

Superati tutti i controlli, i dati di macellazione (data, numero progressivo, peso morto), vengono archiviati e trasmessi ad un Server Centrale, specificando il punto di destinazione e il peso netto della carne inviata. Il peso netto viene calcolato automaticamente dal programma in base ad una percentuale di resa che può essere impostata solo dalla Bovinmarche.

L'incaricato al macello procede a questo punto alla compilazione del documento di identità cartaceo.

Nel caso vengano rilevate, nell'allevamento o nel punto vendita di destinazione, anomalie relative agli animali di cui viene dichiarata la macellazione, viene negata l'identificazione come "Bovinmarche".

#### **Art. 20 - Trasmissione dati al laboratorio di sezionamento**

Il laboratorio di sezionamento si collega tramite Personal Computer al Server Centrale e troverà nel suo registro di carico informatizzato i dati dei bovini che ha ricevuto dal mattatoio.

A seconda della destinazione della carne sezionata (Art. 14) il laboratorio di sezionamento deve produrre la specifica documentazione:

- a. *vendita delle mezzene tal quali o dopo sezionamento in sestini o in tagli ai punti vendita convenzionati con vincolo di esclusiva;*

Il laboratorio inserisce sul Server Centrale i dati relativi al sezionamento e attribuisce ad ogni punto vendita di destinazione un quantitativo di carne.

Server Centrale effettua le seguenti operazioni:

- attribuisce il nuovo *numero di lotto* da utilizzarsi presso il punto vendita per l'etichettatura della carne;
- ricostruisce la composizione del nuovo lotto omogeneo per le informazioni che si intendono fornire in etichetta in base:
  - alla nuova carne inviata al punto vendita dal laboratorio e/o dai mattatoi;
  - alla carne giacente presso il punto vendita ed ancora in distribuzione.
- aggiorna la contabilità in grammi di carne (peso netto) in carico al punto vendita;
- predispone i dati per l'emissione automatica dell'etichetta presso il sistema di gestione dell'etichettatura del punto vendita;
- archivia il codice univoco di identificazione di ciascun lotto (numero di lotto); Il **numero di lotto** è il codice univoco che il Server Centrale attribuisce ad ogni nuovo insieme di carni costituito dalle mezzene, quarti o sestini in carico a ciascun punto vendita. Questo numero si compone del codice univoco identificativo del punto vendita e da un numero progressivo. Ciascuna spedizione di una o più mezzene, quarti o sestini ad un punto vendita o laboratorio di sezionamento,

genera l'attribuzione automatica di un nuovo numero univoco di lotto. Il numero di lotto viene riportato automaticamente sul Documento di lotto esposto nel punto vendita e sulle etichette delle carni vendute.

- provvede ad inviare una copia del **documento descrittivo del lotto** tramite il computer del punto vendita e provvede ad aggiornare, nel magazzino elettronico, i quantitativi di carne presente e venduta presso il punto vendita.

Una volta attribuita la carne al punto vendita il laboratorio deve stampare il Documento di identità cartaceo di cui all'art. 12 che accompagnerà la carne fino al punto vendita finale.

#### **Art. 21 - Trasmissione dati al punto vendita**

Tutti i dati relativi ai bovini macellati sono ora presenti nel Server Centrale e, all'arrivo della carne nel punto vendita, possono essere ricevuti in carico nel database del Personal Computer presente nel punto vendita stesso. Sul monitor apparirà così il documento descrittivo del lotto e la bilancia elettronica è pronta per stampare le etichette con tutte le informazioni.

#### **Art. 22 - Contenuto del documento descrittivo dei lotti esposto nel punto vendita**

In un unico foglio (cartaceo o elettronico) per ogni bovino posto in vendita vengono indicate le seguenti informazioni:

##### **Obbligatorie**

1. Il numero di identificazione degli animali e/o numero di lotto;
2. Il paese di nascita dei bovini (es. Nato in Italia);
3. Paese/i in cui ha avuto luogo l'ingrasso (es. Allevato in Italia)
4. Paese di macellazione e N° di approvazione del macello (es. Macellato in Italia 1927M)
5. Paese di sezionamento ("Sezionato in Italia") e il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento (nei casi previsti);

##### **Facoltative**

6. Razza o Tipo genetico degli animali;
7. Categoria e sesso
8. Data di nascita degli animali componenti il lotto
9. Denominazione e sede dell'ultima azienda in cui ha avuto luogo l'ingrasso;
10. Data di ingresso nell'azienda in cui ha avuto luogo l'ingrasso;
11. Denominazione e sede del macello dove è avvenuta la macellazione.;
12. Data di macellazione;

##### **Altre informazioni**

13. Organizzazione responsabile dell'etichettatura (Bovinmarche)
14. Denominazione del punto vendita e relativo codice univoco;

#### **Art. 23 - Contenuto dell'etichetta emessa automaticamente dalla bilancia**

Nei punti vendita provvisti di sistema di etichettatura elettronica per ogni quantitativo di carne acquistata dal consumatore verrà rilasciata una etichetta che conterrà le stesse informazioni contenute nel documento descrittivo dei lotti.

Se le carni poste in vendita contengono pezzi provenienti da bovini diversi, l'etichetta riporta tutte le informazioni obbligatorie comuni e tra quelle facoltative solo quelle comuni a tutti gli animali

#### **Art. 24 - Stampa dell'etichetta**

Ad ogni acquisto di carne e per qualsiasi quantitativo viene rilasciata al consumatore una

etichetta con le informazioni di cui all'Art. 23, attraverso un sistema automatico informatizzato.

Tale sistema può essere collegato automaticamente alle bilance elettroniche del punto vendita. Ad ogni arrivo di carne nell'esercizio, dopo la connessione telematica con il Server Centrale, il Personal Computer aggiorna automaticamente tutte le bilance del punto vendita, implementando automaticamente i dati relativi al lotto di carne in vendita. Ad ogni vendita di carne bovina la bilancia emette la relativa etichetta con le informazioni indicate al precedente Art. 23. Il Personal Computer controlla contemporaneamente tutte le bilance del punto vendita, in quanto tutte le bilance adibite alla vendita di carne bovina, presenti nel punto vendita, dovranno essere collegate obbligatoriamente al sistema. I dati relativi ai quantitativi di carne sono archiviati nel computer collegato alle bilance in modo inalterabile.

Ad ogni vendita e relativa emissione di etichetta, viene decrementato automaticamente, dal quantitativo totale di carne disponibile nel punto vendita, il quantitativo di carne venduto. Una volta terminato il quantitativo di carne disponibile nel punto vendita, il Personal Computer blocca automaticamente l'emissione di etichette.

Nei punti vendita con sistema cartaceo di rintracciabilità l'etichetta è sostituita dal Documento d'identità cartaceo posto obbligatoriamente in visione al consumatore.

In questo caso nel punto vendita non si costituiscono lotti e, per la vendita di carne preincartata, il gestore del punto vendita deve assicurare che le informazioni preimpostate sulla etichettatrice, corrispondano a quelle delle carni realmente lavorate e che il numero di rintracciabilità attribuito sia collegato al numero identificativo del singolo animale riportato nel documento d'identità cartaceo. La preparazione dei preincarti deve essere effettuata avendo cura di evitare commistioni con altre carni eventualmente presenti nel punto vendita (art.15).

#### **Art. 25 - Comunicazione di informazioni al consumatore nel punto vendita**

Il consumatore trova esposto nel punto vendita il documento descrittivo del lotto e/o il documento d'identità cartaceo in originale, che deve essere messo a disposizione del consumatore per la sua consultazione. e deve essere conservato, a cura del punto vendita, per almeno 2 anni per le attività di controllo dell'organizzazione e dell'ente terzo. Il consumatore verifica la coerenza dell'etichetta con il documento descrittivo del lotto e/o con il documento d'identità cartaceo. Presso il punto vendita è indicato anche l'indirizzo internet dove è possibile rivedere, in ogni momento, la composizione del lotto in vendita in quell'esercizio. L'indirizzo internet corrisponde al Server di Gestione collegato a Bovinmarche, in cui i dati dei lotti vengono archiviati e conservati inalterati. In ogni momento quindi il consumatore può, anche successivamente all'acquisto, contattare il Server internet o chiamare telefonicamente Bovinmarche che dispone della descrizione della composizione di tutti i lotti di carne in vendita nei diversi punti vendita.

### **TITOLO VII**

#### **Autocontrollo**

##### **Art. 26 – Procedure di controllo sulla filiera**

La Bovinmarche svolge una vigilanza costante sul rispetto del presente disciplinare da parte di tutti i soggetti della filiera. A tale scopo può servirsi di specifici Ispettori di vigilanza, all'uopo delegati dalla Bovinmarche con apposita convenzione scritta. La vigilanza degli Ispettori, si svolge nei confronti di chiunque produce, detiene, confeziona, vende, o comunque distribuisce al consumo carne "Bovinmarche". La vigilanza può esplicarsi altresì sui prodotti, sia all'atto della spedizione che durante il trasporto, nonché al loro arrivo a destinazione.

##### **Art. 27 – Analisi e gestione dei rischi di contaminazione con OGM**

Gli alimenti zootecnici si possono raggruppare nelle seguenti categorie principali:

- a. Foraggi

- b. Concentrati proteici
- c. Concentrati energetici
- d. Mangimi
- e. Altro

### Descrizione delle fasi a rischio

Soggetto della filiera	Fase critica	Rischio
Mangimificio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvvigionamento di materie prime</li> <li>• Produzione</li> <li>• Stoccaggio e Trasporto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisto materie prime contaminate con OGM</li> <li>• Cross contamination con materie prime OGM</li> <li>• Cross contamination con prodotti OGM</li> </ul>
Allevamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvvigionamento di mangimi e materie prime</li> <li>• Autoproduzione</li> <li>• Stoccaggio e distribuzione agli animali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisto di alimenti contaminati da OGM</li> <li>• Semente contaminata da OGM</li> <li>• Cross contamination</li> </ul>

### Gestione delle fasi a rischio

Le fasi critiche ed i rischi di cui al paragrafo precedente possono essere controllate tramite le seguenti attività:

#### 1. *Mangimificio*

- L'attestazione scritta del possesso della certificazione di prodotto da parte dei mangimifici.
- Attuazione di controlli analitici volti ad verificare l'assenza di OGM per quanto riguarda gli alimenti a rischio (secondo le modalità previste dal D.M. 23/12/2000, in recepimento della Direttiva 98/53/CE della Commissione).

#### 2. *Allevamento*

##### a. *Approvvigionamento di mangimi*

- Acquisto di mangimi solo da mangimifici qualificati inseriti nell'elenco di Bovinmarche
- Predisposizione e aggiornamento di un registro di carico e scarico dei mangimi acquistati destinati ai bovini;
- Verifica (dal cartellino) che i mangimi acquistati siano NO OGM;
- Archiviazione di tutti i cartellini, copia dei documenti di accompagnamento o delle fatture relative di acquisto dei mangimi destinati ai bovini;

##### b. *Autoproduzione*

- Verifica (da cartellino ed attestazione della ditta) che le sementi e/o le materie prime acquistate (a rischio) per la produzione aziendale di mangimi siano NO OGM.
- Archiviazione di tutti i cartellini, copia dei documenti di accompagnamento o delle fatture relative di acquisto delle sementi e delle materie prime (a rischio) destinate alla produzione di mangimi per i bovini

##### c. *Stoccaggio e distribuzione agli animali*

- Attuazione di controlli analitici (secondo le modalità previste dal D.M. 23/12/2000, in recepimento della Direttiva 98/53/CE della Commissione) su mangime sfuso e/o già distribuito.

### Art. 28 – Verifiche ispettive e frequenza dei controlli

#### Mangimifici

L'attività di controllo svolta dall'Organizzazione sui mangimifici è volta a verificare:

- la sussistenza della certificazione di prodotto;

- il rispetto delle caratteristiche del prodotto (NO OGM) attraverso controlli analitici presso laboratori accreditati presso un'Ente di Accreditamento riconosciuto per quanto riguarda le prove in oggetto.
- la presenza di campioni sigillati in allevamento

La frequenza minima dei controlli è di una volta all'anno.

Tali controlli vengono effettuati direttamente negli stabilimenti del mangimificio qualificato e su mangime consegnato all'allevamento ma ancora sigillato. Nel caso in cui il mangimificio sia in possesso della certificazione di prodotto saranno eseguiti controlli solo sugli alimenti forniti all'allevamento.

**Allevamenti:** per gli allevatori che hanno aderito alle norme supplementari di alimentazione la Bovinmarche provvede con proprio personale incaricato all'effettuazione di una verifica ispettiva al momento dell'adesione e poi in modo da garantire che nei tre anni successivi siano verificati tutti gli allevamenti. L'ispettore incaricato verifica i seguenti punti:

- la rispondenza del tipo di stabulazione dichiarato con quello impiegato per i bovini;
- la disponibilità dei cartellini e dei documenti contabili comprovanti gli acquisti ed i quantitativi di mangimi ed alimenti per bovini.
- la rispondenza dei mangimi impiegati per i bovini con quelli comunicati all'Organizzazione dai mangimifici
- la presenza e corretta compilazione del registro di carico e scarico dei mangimi e degli alimenti per i bovini
- l'Organizzazione provvederà inoltre ad effettuare tramite i tecnici incaricati prelievi di campione dei mangimi alla mangiatoia e ai contenitori per effettuare specifiche analisi chimiche presso un laboratorio accreditato alla norma ISO/IEC 17025 1999 per le prove quali-quantitative sugli OGM. L'analisi del campione proveniente dal contenitore viene fatta solo nel caso in cui quello proveniente dalla mangiatoia risulti non conforme.

I prelievi di mangime saranno effettuati in modo da garantire che venga effettuato almeno un controllo all'anno sul 100% degli allevamenti aderenti alle norme supplementari con un numero di capi  $\geq 50$ .

Di contro per gli allevamenti con un numero di capi  $<$  di 50 e maggiore di 15 sarà effettuato almeno un controllo all'anno sul 50% degli allevamenti e su quelli con un numero di capi  $\leq 15$  un controllo all'anno sul 33% degli allevamenti.

ALLEVAMENTI	
N° CAPI IN FINISSAGGIO PER ALLEVAMENTO	N° DI SITI ISPEZIONATI PER ANNO
≥ 50	100% degli allevamenti
da 16 a 49	50% degli allevamenti
da 1 a 15	33% degli allevamenti

L'individuazione degli allevamenti da sottoporre al campionamento sarà effettuata con procedura informatica randomizzata in modo da garantire, in ogni caso, che:

- gli allevamenti siano controllati tutti almeno nell'arco di un triennio
- che ogni anno siano prelevati e controllati almeno tre volte tutti i mangimi provenienti dai mangimifici qualificati iscritti nell'elenco in possesso dell'Organizzazione
- che il campione sia proporzionale alla distribuzione territoriale degli allevamenti su base provinciale

Degli eventuali accertamenti ispettivi e peritali è redatto apposito verbale a cura degli ispettori incaricati.

In caso di accertata violazione alle disposizioni previste dal presente disciplinare, gli ispettori debbono presentare immediatamente rapporto al dirigente dell'organizzazione, perché provveda all'adozione dei consequenziali provvedimenti.

Nel caso in cui i fatti accertati costituiscano reato, deve esserne fatto rapporto all'Autorità Giudiziaria.

### **Mattatoi**

L'organizzazione assicura la presenza di un incaricato Bovinmarche in ogni mattatoio, inserito nello specifico elenco Bovinmarche, in cui vengono macellati i bovini identificati da Bovinmarche, per svolgere le operazioni di identificazione e marchiatura carcase, come previsto dal presente disciplinare.

### **Laboratori di sezionamento**

L'organizzazione svolge ispezioni annuali presso i laboratori di sezionamento al fine di verificare le seguenti conformità:

- presenza della convenzione con la Bovinmarche
- regolare presenza e archiviazione dei "Documenti descrittivi del lotto" e/o dei "Documenti d'identità cartacei" nei tempi previsti dal disciplinare per le verifiche ed i controlli esercitati da parte dell'organizzazione e dell'ente terzo;
- rispetto dei tempi e modalità di lavorazione e stoccaggio di carne identificata da Bovinmarche come comunicati all'organizzazione;
- presenza dei marchi Bovinmarche sulle mezzene o sui quarti in lavorazione;
- verifica della non commistione, a nessun livello (stoccaggio, lavorazione ed etichettatura) della carne identificata dalla Bovinmarche con l'altra carne presente nel laboratorio;
- verifica di non commistione tra le carni identificate da Bovinmarche appartenenti a lotti diversi, presenti contemporaneamente nel laboratorio di sezionamento;
- corretta gestione del sistema automatico di etichettatura;
- regolare emissione dell'etichetta e correttezza delle informazioni presenti in etichetta;

**Punti vendita**

L'accertamento delle peculiari caratteristiche merceologiche del bovino "Bovinmarche" si effettua secondo le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente disciplinare:

- Presenza di una copia della convenzione con la Bovinmarche
- Presenza di una copia del disciplinare Bovinmarche
- Esposizione del logo Bovinmarche
- Emissione dell'etichetta e corrispondenza dei dati (ove presente il sistema elettronico)
- Esposizione dei documenti di identità cartacei e/o del documento descrittivo del lotto
- Presenza dei documenti di identità cartacei
- Corrispondenza tra le carni presenti e le carni registrate e identificate in carico
- Presenza dei timbri sulle carcasse di bovino adulto presenti in cella frigorifera
- Nel caso di macelleria non esclusivista: presenza dell'autorizzazione e corretta separazione delle carni e verifica della non commistione, a nessun livello (stoccaggio, lavorazione ed etichettatura) della carne identificata dalla Bovinmarche con l'altra carne eventualmente presente nel punto vendita;

La frequenza dei controlli nei laboratori di sezionamento e nei punti vendita è proporzionale al numero di siti convenzionati (punti vendita, laboratori di sezionamento) secondo la seguente tabella:

N° DI SITI	N° DI SITI ISPEZIONATI	1° SEMESTRE
1-11	100%	minimo 5
12-19	80%	minimo 3
20 - 29	60% minimo 15	minimo 7
30 - 39	50% minimo 17	minimo 9
40 - 99	40% minimo 20	minimo 10
100 - 199	15% minimo 21	minimo 11
200 - 399	10 % minimo 31	minimo 15
400 - 699	7% minimo 40	minimo 20

Qualora la Bovinmarche lo ritenga opportuno può effettuare ulteriori controlli, oltre alle previste ispezioni di cui sopra, atti a verificare la veridicità dei dati emessi in etichetta (per es. analisi del DNA).

**Art. 29 - Archivio della documentazione**

Tutta la documentazione cartacea in possesso dell'organizzazione, attinente alle attività previste dal presente disciplinare viene conservata per almeno due anni. L'organizzazione, ai fini della rintracciabilità del prodotto e della sua etichettatura, assicura archiviazione, aggiornamento e verifica su base informatica dei seguenti dati:

- 1) Elenco allevamenti e relativo numero di iscrizione all'anagrafe nazionale;
- 2) Elenco dei bovini, con il rispettivo codice identificativo conforme al D.P.R. 317/97 e ss., presenti in allevamento e conformi al presente disciplinare;
- 3) Elenco mattatoi con il rispettivo codice univoco;
- 4) Elenco punti vendita e laboratori di sezionamento con il rispettivo codice univoco di identificazione;
- 5) Identificazione dei capi e dei lotti in carico e scarico nei punti vendita e laboratori di sezionamento.

Le operazioni di archiviazione, aggiornamento e verifica su base informatica dei punti di cui

sopra, si basano anche sui seguenti documenti:

- a. Banca dati informatizzata dell'Anagrafe Ufficiale o, qualora questa non sia disponibile, copia dei dati identificativi dell'allevamento e dei capi allevati, come riportato sul "Registro di Stalla", conforme alla normativa vigente in tema di identificazione e registrazione dei Bovini (D.P.R.437/00; Reg.Ce 1760/00 ed eventuali successive modifiche), e/o una copia del passaporto del singolo capo.
- b. Banca dati informatizzata dei libri genealogici o copia della documentazione attestante la veridicità dell'informazione razza o tipo genetico;
- c. Domanda di adesione dell'allevamento al Disciplinare;
- d. Convenzione del punto vendita e/o del laboratorio di sezionamento con l'organizzazione;
- e. Documento d'identità cartaceo;

La Bovinmarche consente l'accesso alle proprie banche dati sia all'autorità competente incaricata della vigilanza, sia all' **A.P.C.** per gli eventuali controlli che riterrà necessari.

## **TITOLO VIII**

### **Provvedimenti disciplinari**

#### **Art. 30 - Gestione delle non conformità e sanzioni**

##### **Mangimificio**

Qualora venga accertata la non conformità del mangime fornito ad un allevamento aderente al presente disciplinare rispetto alle caratteristiche richieste (NO OGM) per il mangimificio responsabile può essere stabilita la cancellazione immediata dall'elenco dei mangimifici qualificati per il circuito bovinmarche oltre alle sanzioni previste nel protocollo firmato per l'ottenimento della qualifica.

##### **Allevamento**

- a) Qualora l'allevamento non trasmette e comunica all'organizzazione, correttamente e nelle tempistiche stabilite dal presente disciplinare, i dati e la documentazione richiesti, è previsto un richiamo con diffida da parte della Bovinmarche, per iscritto (inviato direttamente "a mano", telematicamente o con raccomandata a/r).
- b) In caso di recidiva è prevista una sospensione temporanea dal sistema di etichettatura dell'organizzazione, tramite comunicazione scritta all'interessato con raccomandata a/r o posta elettronica certificata o fax. La sospensione ha una durata minima di una settimana ed in ogni caso non viene annullata finché l'allevamento non ha regolarizzato la sua posizione. L'annullamento della sanzione viene comunicato all'allevamento tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata o fax. Qualora la non conformità pregiudichi il regolare funzionamento del circuito, può essere comminata anche una sanzione pecuniaria che va da un minimo di € 20 ad un massimo di €50.
- c) Nel caso venga accertato dalle ASL veterinarie che l'allevamento ha usato prodotti vietati dalla legge, è prevista l'espulsione immediata dal circuito di etichettatura della Bovinmarche, notificata agli interessati tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata o fax.
- d) Adesione norme supplementari: nel caso in cui le verifiche ispettive in allevamento evidenzino delle non conformità nell'adempimento delle norme supplementari di cui all'art. 8, l'organizzazione adotterà i provvedimenti descritti nell'allegato 7.

##### **Macello**

- a) Qualora vengano rilevate difficoltà strutturali ed organizzative all'interno del mattatoio, che rendono impossibile o difficoltosa l'attuazione delle procedure di identificazione previste dal presente disciplinare, viene adottato il provvedimento di esclusione temporanea del mattatoio dal circuito dell'organizzazione, finché non vengano ripristinate le condizioni di conformità al disciplinare. Le comunicazioni vengono fatte tramite

raccomandata a/r.

- b) Nel caso si verificasse che l'incaricato Bovinmarche al mattatoio non adempia in modo corretto ai compiti affidatigli dal disciplinare, possono essere adottate le seguenti sanzioni:

1 - Per inadempienze non gravi: Richiamo scritto;

2 - Per inadempienze gravi (interruzione ingiustificata e prolungata del servizio, comportamento fraudolento, ecc.): interruzione della convenzione e/o sostituzione dell'incaricato al mattatoio.

#### **Laboratorio di sezionamento e punto vendita**

- a) Qualora si accerti che il punto vendita o laboratorio di sezionamento non gestisce conformemente al presente disciplinare il sistema di etichettatura e le comunicazioni al consumatore (mancata esposizione dei documenti, irregolare o mancato rilascio dell'etichetta, ecc.), è previsto un richiamo con diffida scritto (inviato direttamente "a mano", telematicamente o con raccomandata a/r) ed una eventuale sanzione pecuniaria da € 25 a € 100. In caso di recidiva è prevista una sanzione pecuniaria da € 50 a € 200 e l'eventuale sospensione temporanea dal sistema di etichettatura Bovinmarche, con comunicazione scritta tramite raccomandata a/r.
- b) Qualora si rilevasse nel punto vendita o laboratorio di sezionamento una inosservanza nella trasmissione dei dati all'organizzazione è previsto un richiamo scritto (inviato all'interessato direttamente "a mano", telematicamente o con raccomandata a/r.). In caso di recidiva (fino a tre volte in un anno) è prevista una sanzione pecuniaria da € 25 a € 100. In caso di recidiva oltre le tre volte in un anno è prevista una sanzione pecuniaria da € 50 a € 200 e la sospensione temporanea dal sistema di etichettatura Bovinmarche, con comunicazione scritta tramite raccomandata a/r, finchè l'interessato non regolarizza la sua posizione anche con impegno scritto ad adeguarsi al sistema. Qualora ciò non avvenisse entro un mese dalla comunicazione, espulsione del punto vendita o laboratorio dal circuito di etichettatura.
- c) Qualora nel punto vendita o laboratorio di sezionamento si individuino carni di bovino non conformi al presente disciplinare e/o si verifichi che la carne etichettata non proviene da quella timbrata "Bovinmarche" al mattatoio (art. 11), possono essere adottate le seguenti sanzioni:
- 1) Se si accerta che la carne proviene da un allevamento e da un capo regolarmente iscritto al disciplinare:
    - Ammonimento scritto con diffida ed eventuale sanzione pecuniaria;
    - In caso di recidiva: sanzione pecuniaria ed eventuale esclusione dal circuito del disciplinare.
  - 2) Se si accerta che la carne proviene da un allevamento e da un capo non regolarmente iscritto al disciplinare:
    - Sanzione pecuniaria ed eventuale esclusione immediata dal circuito del disciplinare.
- d) Qualora si rilevasse un comportamento lesivo del circuito del disciplinare e/o dell'organizzazione, la Bovinmarche può recedere unilateralmente dalla convenzione con il punto vendita o laboratorio, senza alcun preavviso, comunicando per iscritto la sua decisione tramite raccomandata a/r.

**VISTO SI APPROVA  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Giuseppe Catopardi)**

## ALLEGATI

Allegato 1 – Logo Bovinmarche

Allegato 2 – Documento d'identità cartaceo

Allegato 3 – Timbro ed etichette per la marchiatura delle carcasse

Allegato 4 – Registro di carico e scarico degli alimenti di produzione aziendale


Allegato 5 - Registro di carico e scarico degli alimenti acquistati

Allegato 6 – Registro di carico e scarico delle mezzene

Allegato 7 – Piano dei Controlli

Allegato 8 – Comuni del territorio “Montefeltro”


ALLEGATO 1



ALLEGATO 2a

**"Carne Bovinmarche"**

Garantita da: BOVINMARCHE  
Allevatori Marchigiani  
Soc. Coop. Consortile a r.l.  
Via A. Grandi 4B/E - 60131 - Ancona  
Servizio Consumatori: 0712905011




*Codice di approvazione ministeriale*  
**IT006 ET**

Documento d'identità convalidato  
in ogni sua voce dalla firma  
dell'incaricato al macello

**Organismo di Controllo:**

**Autorità Pubblica di Controllo dell' ASSAM**

Bovino .....  
Categoria .....  
Razza/Tipo Genetico .....  
Nato in .....  
Allevato in .....  
Alimentazione .....  
Allevamento .....  
Macellato in .....  
Impianto di .....  
N° macellazione .....  
Peso carcassa .....  
Peso .....  
Macelleria .....




Allevatori Marchigiani  
Società Cooperativa Consortile Agricola  
Via Grandi 48/E 60131 ANCONA

Bovino	.....
Categoria	.....
Razza/Tipo Genetico	.....
Nato in	.....
Allevato in	.....
dal	.....
Allevamento	.....
Sezionato in	..... Codice .....
Macellato in	..... Codice .....
Impianto di	.....
N° macellazione	.....
Peso	.....
Macelleria	.....
Firma dell'Incaricato al Macello	Organismo di Controllo: <i>Autorità Pubblica di Controllo dell' ASSAM</i>

N.B. L'informazione Razza e Tipo Genetico sono alternative quindi nel documento stampato o comparirà l'una o l'altra dicitura

ALLEGATO 3

**BOVINMARCHÉ**  
**10**



N.B. L'etichetta gialla è alternativa al timbro a inchiostro o a fuoco per identificare le carcasse Bovinmarché.



REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEGLI ALIMENTI ACQUISTATI

ALLEGATO 5

Data di carico	Nome Mangifricio/Fornitore	Quantità	Tipologia mangime	N° Lotto cartellino	Data di scarico	Firma
			<input type="checkbox"/> Granella o farina di Mais <input type="checkbox"/> Farina di soia <input type="checkbox"/> Nucleo <input type="checkbox"/> Integratori			
			<input type="checkbox"/> Granella o farina di Mais <input type="checkbox"/> Farina di soia <input type="checkbox"/> Nucleo <input type="checkbox"/> Integratori			
			<input type="checkbox"/> Granella o farina di Mais <input type="checkbox"/> Farina di soia <input type="checkbox"/> Nucleo <input type="checkbox"/> Integratori			
			<input type="checkbox"/> Granella o farina di Mais <input type="checkbox"/> Farina di soia <input type="checkbox"/> Nucleo <input type="checkbox"/> Integratori			

ALLEGATO 6

Data di carico	Nome Fornitore o Codice ASL	Tipologia	Peso in Kg	N° Certificato o Matricola	Data di scarico	Firma
		<input type="checkbox"/> Carcassa <input type="checkbox"/> Mezzena <input type="checkbox"/> Quarto				
		<input type="checkbox"/> Carcassa <input type="checkbox"/> Mezzena <input type="checkbox"/> Quarto				
		<input type="checkbox"/> Carcassa <input type="checkbox"/> Mezzena <input type="checkbox"/> Quarto				
		<input type="checkbox"/> Carcassa <input type="checkbox"/> Mezzena <input type="checkbox"/> Quarto				
		<input type="checkbox"/> Carcassa <input type="checkbox"/> Mezzena <input type="checkbox"/> Quarto				
		<input type="checkbox"/> Carcassa <input type="checkbox"/> Mezzena <input type="checkbox"/> Quarto				
		<input type="checkbox"/> Carcassa <input type="checkbox"/> Mezzena <input type="checkbox"/> Quarto				
		<input type="checkbox"/> Carcassa <input type="checkbox"/> Mezzena <input type="checkbox"/> Quarto				
		<input type="checkbox"/> Carcassa <input type="checkbox"/> Mezzena <input type="checkbox"/> Quarto				
		<input type="checkbox"/> Carcassa <input type="checkbox"/> Mezzena <input type="checkbox"/> Quarto				
		<input type="checkbox"/> Carcassa <input type="checkbox"/> Mezzena <input type="checkbox"/> Quarto				

## ALLEGATO 7

## Piano di autocontrollo disciplinare di etichettatura Bovinmarche

Tabella A - Mangimificio/Fornitore di alimenti ad integrazione

Tabella B - Allevamento aderente alle norme di alimentazione dei bovini

Tabella C - Impianti di macellazione

Tabella D -Laboratori di sezionamento

Punti Vendita/

Tabella A - Mangimificio/Fornitore di alimenti ad integrazione

Soggetto	Descrizione	Frequenza	Oggetto del controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Azione Correttiva
Mangimifici	Qualifica del mangimificio	Annuale sul 100% dei mangimifici qualificati	Presenza del Certificato aggiornato	Presenza aggiornata in sede Bovinmarche dell'attestazione dell'avvenuta certificazione	Assenza dell'attestazione	Richiamo scritto al mangimificio - Sospensione e/o cancellazione dall'elenco mangimifici
	Analisi chimica del mangime fornito		Presenza di sistema di qualità interno relativo alle procedure di produzione dei mangimi NO OGM	Mancato rispetto		
	Rispetto del disciplinare		Conformità del mangime con le caratteristiche previste dal disciplinare (NO OGM)	Confessione di mangime sigillato presente in allevamento	Mangime con OGM >0,9%	
			Rilascio del campione sigillato del lotto di mangime consegnato in allevamento	Presenza del campione sigillato	Assenza del campione o mancata chiusura di esso	
	Rispetto del disciplinare	Comunicazione dei dati delle forniture di mangime a Bovinmarche	Presenza delle comunicazioni	Mancata comunicazione		

Tabella B - Allevamento aderente alle norme di alimentazione dei bovini

Soggetto	Descrizione	Frequenza	Oggetto del controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Azione Correttiva		
Allevamento con o con adesione alle norme di alimentazione di bovini	Approvvigionamento degli alimenti per i bovini	Ad ogni nuova adesione e >50 bovini - 100% degli allevamenti da 16 a 49 - 50% degli allevamenti da 1 a 15 - 33% degli allevamenti	Tipo di stabulazione	Rispondenza con quelle previste nei disciplinare	Stabulazione non prevista dal disciplinare	Sospensione dal disciplinare*		
			Registro di carico e scarico dei mangimi e degli alimenti per i bovini	Presenza dei fornitori di alimenti nell'elenco Bovinmarche dei Mangimifici qualificati	Non in elenco in elenco	a. Cambio del fornitore b. Sospensione dal disciplinare*		
			Archivio dei cartellini e dei documenti contabili comprovanti gli acquisti ed i quantitativi di mangimi ed alimenti per bovini	Presenza e corretta compilazione del registro	Assenza	a. Sanzione pecuniaria b. Cambio del fornitore c. Sospensione dal disciplinare*		
			Presenza dei requisiti: mangimi NO OGM	Mangime presente in quel momento in allevamento	Presenza di mangime con percentuale di OGM >0,9% in seguito ad analisi di laboratorio	Respon. mangimificio	Non rispondenza dei mangimi con quelli comunicati alla Bovinmarche	Sanzione pecuniaria e sospensione dal disciplinare*
					OGM >0,9% in seguito ad analisi di laboratorio	Respon. allevatore		
			Presenza di mangime con percentuale di OGM >0,9% da cartellino	Presenza di mangime con percentuale di OGM >0,9% da cartellino	OGM >0,9% da cartellino	Respon. mangimificio	Respon. allevatore	Sanzione pecuniaria e sospensione dal disciplinare*
			OGM >0,9% da cartellino	OGM >0,9% da cartellino	OGM >0,9% da cartellino	Respon. mangimificio	Respon. allevatore	Sanzione pecuniaria e sospensione dal disciplinare*
			OGM >0,9% da cartellino	OGM >0,9% da cartellino	OGM >0,9% da cartellino	Respon. mangimificio	Respon. allevatore	Sanzione pecuniaria e sospensione dal disciplinare*
OGM >0,9% da cartellino	Respon. allevatore							
OGM >0,9% da cartellino	OGM >0,9% da cartellino	OGM >0,9% da cartellino	Respon. mangimificio	Respon. allevatore	Sanzione pecuniaria e sospensione dal disciplinare*			
						OGM >0,9% da cartellino	Respon. allevatore	
OGM >0,9% da cartellino	OGM >0,9% da cartellino	OGM >0,9% da cartellino	Respon. mangimificio	Respon. allevatore	Sanzione pecuniaria e sospensione dal disciplinare*			
						OGM >0,9% da cartellino	Respon. allevatore	

\* La sospensione è da intendersi fino alla chiusura della non conformità e solo riguardo alle norme supplementari; non comporta la cancellazione dei soggetti dagli elenchi degli aderenti al disciplinare

Tabella C - Impianti di macellazione

Soggetto	Descrizione	Frequenza	Oggetto del controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Azione Correttiva
Macello	Idoneità del capo bovino ad essere certificato Bovinmarche	Ad ogni capo macellato	Rispondenza del bovino da certificare con le caratteristiche previste nel disciplinare: Permanenza minima in allevamenti aderenti al disciplinare di 210 giorni (120 giorni se il ciclo vitale è interamente compiuto in aziende aderenti al disciplinare)	Passaporto del bovino	Periodo di allevamento inferiore ai limiti previsti	Richiamo scritto all'allevamento e blocco del processo di certificazione
			Presenza dell'allevamento nella Banca dati Bovinmarche	Banca dati Bovinmarche	Assenza dell'allevamento dalla banca dati	Richiamo scritto per il punto vendita Blocco del processo di certificazione
			Presenza del punto vendita/laboratorio di sezionamento nella Banca dati Bovinmarche	Banca dati Bovinmarche	Assenza del punto vendita/Laboratorio di sezionamento dalla banca dati	Blocco del processo di certificazione

Tabella D - Laboratori di sezionamento

Soggetto	Descrizione	Frequenza	Oggetto del controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Azione Correttiva	
Laboratorio sezionamento	Convenzione		Presenza della convenzione e di una copia del disciplinare	Copia della convenzione in possesso del laboratorio e del disciplinare	Assenza dei documenti	Invio delle copie mancanti al punto vendita	
	Non commistione della carne Bovinmarcche con l'altra carne presente	Annuale in base alla tab. di cui all'art. 27 e comunque in modo tale da garantire in tre anni almeno un'ispezione in ogni punto vendita	Rispetto delle zone di conservazione, dei tempi di lavorazione e dei punti finali di destinazione comunicati all'organizzazione (art. 24)	Timbri a inchiestro sulle carcasse da etichettare	Assenza del timbro Bovino con certificato Bovino senza certificato	Richiamo all'incaricato al mattatoio	
			Luogo di conservazione		Commistione delle carni	Sanzione pecuniaria al punto vendita e/o sospensione dal circuito	
			Tempi di lavorazione		Luogo diverso da quello comunicato		
				Luogo di destinazione della carne		Luogo di destinazione non presente nell'elenco comunicato	
				Archivi dei certificati e/o documenti descrittivi del lotto degli ultimi tre mesi		Non corrispondenza	Richiamo scritto e/o sanzione pecuniaria
				Nei laboratori con collegamento telematico al server l'etichetta emessa da bilancia		Sistema malfunzionante	Richiamo scritto e ripristino del sistema
	Etichettatura della carne			Corrispondenza delle informazioni in etichetta con quelle presenti nel documento descrittivo del lotto e nel registro di carico e scarico	Nei laboratori senza collegamento telematico al server il certificato cartaceo e l'etichetta prestampata	Comportamento scorretto del laboratorio	Sanzione pecuniaria e/o sospensione dal circuito
						Non corrispondenza	Sanzione pecuniaria e/o sospensione dal circuito

Tabella E - Punti Vendita

Soggetto	Descrizione	Frequenza	Oggetto del controllo	Elemento controllato	Non Conformità	Azione Correttiva
Convenzione			Presenza della convenzione e di una copia del disciplinare	Copia della convenzione in possesso del punto vendita e del disciplinare	Assenza dei documenti	Invio delle copie mancanti al punto vendita
	Marchio		Presenza del logo Bovinmarcbe nel punto vendita	Cartellonistica- Vetrofania	Mancata esposizione del logo Bovinmarcbe	Esposizione del logo Bovinmarcbe
Punto vendita	Provenienza della carne venduta Etichettatura	Annuale in base alla tab. di cui all'art. 27 e comunque in modo tale da garantire in tre anni almeno un'ispezione in ogni punto vendita	Presenza esclusiva per quanto riguarda il vitellone di carne marchiata Bovinmarcbe	Timbri a inchiostro sulle carcasse presenti in cella frigorifera	Assenza dei timbri	Richiamo all'incaricato al mattatoio Sanzione pecuniaria al punto vendita e/o sospensione dal circuito
			Nel caso di non esclusiva: copia dell'autorizzazione della Bovinmarcbe e non commissione delle carni	Archivi dei certificati e/o documenti descrittivi del lotto degli ultimi due anni	Assenza della copia di autorizzazione	Invio della copia
Punto vendita	Etichettatura della carne		Rispondenza tra gli archivi dei certificati e/o documenti descrittivi del lotto degli ultimi tre mesi con la banca dati Bovinmarcbe	Esposizione dei Documenti di identità cartacei della carne presente al momento del controllo	Commistione delle carni Una volta Recidiva	Richiamo scritto Sanzione pecuniaria e/o Revocadell'autorizzazione
			Corrispondenza delle informazioni in etichetta con quelle presenti nel documento descrittivo del lotto e nel registro di carico e scarico	Nei punti vendita con collegamento telematico al server l'etichetta emessa da bilancia	Non corrispondenza	Richiamo scritto e/o sanzione pecuniaria
				Nei punti vendita senza collegamento telematico al server il certificato cartaceo	Non corrispondenza	Richiamo scritto e ripristino del sistema Sanzione pecuniaria e/o sospensione dal circuito

**Confini delle Comunità Montane delle terre del Montefeltro**

B. Montefeltro

Auditore  
 Belforte all'Isauro  
 Carpegna  
 Frontino  
 Lunano  
 Macerata Feltria  
 Mercatino Conca  
 Monte Cerignone  
 Montecopiolo  
 Montegrignano Terme  
 Pian di Meleto  
 Pietrarubbia  
 Sassocorvaro  
 Sassofeltrio  
 Tavoleto

A. Alta Valmarecchia


Casteldelci  
 Maiolo  
 Novafeltria  
 Pennabilli  
 San Leo  
 Sant'Agata Feltria  
 Talamello

C. Alto e Medio Metauro

Borgopace  
 Mercatello sul Metauro  
 Sant'Angelo in Vado  
 Peglio  
 Urbania  
 Fermignano  
 Urbino  
 Montecalvo in Foglia  
 Petriano

D. Catria e Nerone

Acqualagna  
 Apecchio  
 Cagli  
 Cantiano  
 Piobbico



<sup>1</sup> L'indicazione del territorio è prevista solo per le aziende che ricadono all'interno del territorio del Montefeltro comprendente i comuni delle quattro comunità montane costituenti il Consorzio Terre del Montefeltro (Al.7). Il data base del sistema informatico riconosce automaticamente quegli allevamenti ubicati in uno dei comuni di cui al suddetto allegato.

**AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL'A.S.S.A.M.  
(Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)**

**PIANO DEI CONTROLLI**

DEL

DISCIPLINARE DI IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE BOVINMARCHE (Allevatori Marchigiani Società Cooperativa Consortile Agricola) – Codice Univoco Nazionale **IT006ET**

<b>N. REV.</b>	<b>DATA</b>	<b>ELABORATO E REDATTO dal</b>	<b>VERIFICATO dalla</b>	<b>VALIDATO dal</b>
05	10/09/2013	Responsabile di Schema Reg. (CE) 1760/00	Commissione Tecnica di Valutazione	Responsabile Autorità Pubblica di Controllo
		Dr. Fabio Onofri	Dr. Onofri Fabio - Dr.ssa Belelli Valeria – Dr. Catorci Roberto	Dr. Ricci Fausto

# AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL'A.S.S.A.M. (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)

## INDICE

1. OGGETTO .....	3
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	5
4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	7
5. CONTROLLI SVOLTI DALL'APC.....	8
5.1 Controlli presso gli allevamenti.....	9
5.2 Controlli presso gli impianti di macellazione .....	10
5.3 Controlli presso i laboratori di sezionamento.....	11
5.4 Controlli presso i punti vendita qualificati .....	12
5.5 Controlli presso i mangimifici qualificati privi della certificazione di prodotto NO OGM.....	13
5.6 Controlli presso la sede dell'Organizzazione Bovinmarche .....	13
6. ISPEZIONI.....	14
7. PRELIEVO CAMPIONI E DETERMINAZIONI ANALITICHE .....	15
8. FREQUENZA DEI CONTROLLI.....	16
9. COMUNICAZIONI ALL'APC DA PARTE DELLA BOVINMARCHE.....	18
10. COMUNICAZIONI AL Mi.P.A.A.F. ED ALLA REGIONE MARCHE .....	19
11. COMUNICAZIONI AI SOGGETTI DELLA FILIERA .....	20
12. TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITA' .....	20
13. COSTO DEI CONTROLLI .....	21
14. PROCEDURA PER I RECLAMI, RICORSI E CONTEZIOSI.....	21
15. REVISIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI .....	21
16. ALLEGATI.....	21

# AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL'A.S.S.A.M. (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)

## 1. OGGETTO

Il presente Piano dei Controlli stabilisce i criteri e le modalità di controllo messe in atto dall'Autorità Pubblica di Controllo dell'A.S.S.A.M. (di seguito denominata APC) per verificare la conformità del prodotto carne bovina, al disciplinare di identificazione ed etichettatura delle carni bovine (in seguito definito Disciplinare) sviluppato dalla Organizzazione autorizzata (Codice Univoco Nazionale IT 006 ET) ad etichettare carni Bovine **Bovinmarche** (Allevatori Marchigiani Soc. Coop. Consortile Agricola), in seguito definita Bovinmarche, nel rispetto del Reg. (CE) 1760/2000 s.m.i. e del D.M. n° 22601 del 30/08/2000.

## 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo del presente Piano dei Controlli è quello di illustrare le modalità di controllo messe in atto dall'APC:

- a) sulla corretta applicazione del disciplinare da parte di tutti gli operatori della filiera Bovinmarche;
- b) e per verificare la corretta applicazione del sistema di autocontrollo sviluppato dalla Bovinmarche sui soggetti appartenenti che aderiscono alla filiera.

Il presente Piano dei Controlli si applica alla Bovinmarche, in qualità di organizzazione Etichettatura, ed ai seguenti soggetti:


- \*allevamenti aderenti alle norme supplementari del Disciplinare;
- impianti di macellazione;
- laboratori di sezionamento;
- punti vendita;
- \*\*mangimifici privi della certificazione di prodotto NO OGM.

\* Gli allevamenti che aderiscono alla filiera Bovinmarche, ma non aderenti alle norme supplementari del Disciplinare (alimentazione e sistema di allevamento), che generano solo informazioni già desumibili dall'anagrafe bovina e dai passaporti degli animali sono ritenuti semplici fornitori e come tali esclusi dal controllo eseguito dall'APC (Circolare MiPAF n. 1 del 09/04/2003 art. 7).

\*\* i mangimifici in possesso della certificazione di prodotto NO OGM sono esclusi dal controllo eseguito dall'APC (Circolare Mi.P.A.A.F. n. 1 del 15.02.2008 - rif. prot. 4042 cap. 11 nota 1)

# AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL'A.S.S.A.M. (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)

## FLUSSO SOGGETTI DELLA FILIERA BOVINMARCHE



# **AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL'A.S.S.A.M.**

## **(Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)**

### **3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Per la redazione del presente Piano dei Controlli sono stati adottati i seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (CE) n. 1760 del 17 Luglio del 2000 (GUCE L204 dell'11.8.2000) che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Il titolo II del predetto regolamento prevede un'etichettatura obbligatoria ed un'etichettatura facoltativa delle carni bovine e che abroga il Reg. CE n. 820/97;
- Reg. (CE) n. 1825/2000 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
- D.M. n. 22601 del 30 agosto 2000 (GURI n. 268 del 16.11.2000): recante indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sulla etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina.
- DPR n. 437 del 19 ottobre 2000: recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini.
- Circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 (GURI n. 250 del 26.10.2001): recante chiarimenti sulla predisposizione dei disciplinari previsti dal decreto 30 agosto 2000.
- D.M. del 13 dicembre 2001: recante disposizioni applicative al regolamento (CE) n. 1760/2000 – Titolo II – Etichettatura carni bovine.
- Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- D.M. del 30 gennaio 2002: recante disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina.
- Decreto interministeriale del 7 giugno 2002: recante approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina.

# **AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL'A.S.S.A.M.**

## **(Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)**

- Circolare n. 1 del 9 aprile 2003 (GURI n. 93 del 22.4.2003): recante ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative previste dal decreto n. 22601 del 30 agosto 2000.
- Reg. (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati
- Reg. (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE
- Decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58: recante disposizioni sanzionatorie, per le violazioni dei Reg.ti (CE) n.1760 e n.1825 del 2000, relative all'identificazione e registrazione dei bovini nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
- Decreto 27 agosto 2004: recante definizione dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie.
- Disciplinare di identificazione ed etichettatura delle carni bovine – BOVINMARCHE – Allevatori Marchigiani Società Cooperativa Consortile Agricola - Rev. 05;
- Reg. (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
- Reg. (CE) n. 852/2004 Igiene dei prodotti alimentari
- Reg. (CE) n. 853/2004 Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Reg. (CE) n. 854/2004 Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
- Reg. (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi.
- Reg. (CE) n. 1183/2006 del Consiglio del 24/07/2006 (GUCE L 214 del 4.8.2006) relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti.
- Reg. (CE) n. 275/2007 della Commissione del 15/03/2007 recante modifiche del Reg. (CE) n. 1825/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

# **AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL’A.S.S.A.M.**

## **(Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)**

- Circolare n. 1 del 15 febbraio 2008: recante ulteriori chiarimenti ed indicazioni sulle modalità applicative previste dal decreto 3 agosto 2000. Regolamento CE n. 1760/2000 Titolo II etichettatura delle carni bovine.
- Reg. (CE) n. 361 del Consiglio del 14 Aprile 2008: che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (“regolamento unico OCM”)
- Circolare n. 2 del 24 luglio 2008: decreto ministeriale 20.08.2000 modalità applicative del Regolamento CE n. 1760/2000 Titolo II etichettatura delle carni bovine. Categoria “Vitellone”

### **4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

La documentazione alla quale gli operatori devono fare riferimento, oltre a quanto prescritto dal presente Piano di Controllo, è la seguente:

1. **REG. 02** Regolamento per l’utilizzo del marchio e del certificato di conformità
2. **REG. 03** Regolamento per l’assicurazione della conformità di prodotti del settore agroalimentare, a marchio comunitario DOP, IGP, STG e Reg. (CE) n.1760/00
3. **PQRRC01** Procedura Reclami, Ricorsi e Contenziosi

La documentazione, aggiornata, di cui ai punti 1,2,3 è scaricabile dal sito dell’APC.

# AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL'A.S.S.A.M. (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)

## 5. CONTROLLI SVOLTI DALL'APC

Per verificare il rispetto e la corretta applicazione del disciplinare, l'APC effettua controlli presso gli operatori di cui al capitolo 2 del presente Piano di Controllo.

Il controllo può essere della seguente tipologia:

- ispettivo, consiste in un controllo documentale e/o visivo;
- analitico, attraverso il prelievo di campioni, relativamente alle materie prime\* o mangimi\*\*, sia presso gli allevamenti aderenti alle norme supplementari del Disciplinare sia presso i mangimifici privi della certificazione di prodotto NO OGM.

Le ispezioni vengono condotte secondo le procedure previste dal sistema qualità dell'APC. Lo schema riassuntivo del Piano di Controllo è descritto **nell'allegato A.**

**\*MATERIA PRIMA O MANGIME SEMPLICE:** *prodotto vegetale semplice, non lavorato (es. granella di mais, farina di soia) o derivante dalla lavorazione dei cereali (es. crusca e cruschetto) comprendente o no additivi destinato come tale all'alimentazione dei bovini o destinato alla produzione di mangime composti per bovini.*

**\*\*MANGIME COMPOSTO:** *alimento complesso destinato all'alimentazione dei bovini proveniente da diverse tipologie di lavorazione (pellet, fioccato, schiacciato, sfarinato, ecc.) comprendente o no additivi, destinato come tale all'alimentazione dei bovini sotto forma di mangimi completi o mangimi complementari (nuclei).*

*Il mangime composto deve essere prodotto da mangimifici qualificati cioè ditte produttrici e/o fornitrici di mangimi composti destinati all'alimentazione animale in possesso della certificazione di prodotto NO OGM rilasciata da un organismo indipendente di certificazione accreditato alla norma UNI CEI EN 45011:1999 \*\*\* oppure privo della certificazione di prodotto NO OGM ma qualificato dall'organizzazione Bovinmarche.*

*Inoltre il mangime composto, non contenente additivi, può essere prodotto da allevamenti con mangimificio aziendale, e destinato ad uso esclusivo aziendale.*

**INTEGRATORI MINERALI:** *preparazioni contenenti principalmente sostanze minerali quali vitamine e sali minerali, destinate ad essere aggiunte ai mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo oppure di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.*

*L'integratore minerale, così come sopra definito, può provenire da mangimifici non qualificati.*

\*\*\* a partire dal 14.09.2015 sarà sostituita dalla norma UNI CEI EN 17065 :2012 Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

# AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL'A.S.S.A.M. (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)

## **5.1 Controlli presso gli allevamenti**

I controlli eseguiti dall'APC presso gli allevamenti riguardano:

- a) rispetto procedura di qualifica dell'allevamento attuata dalla Bovinmarche;
- b) rispetto della percentuale di controllo attuata dalla Bovinmarche in relazione al n. di capi in finissaggio presenti in allevamento;
- c) gestione identificazione e rintracciabilità dei capi bovini attraverso:
  - registro di stalla (carico – scarico);
  - passaporti e/o cedole identificative e marchi auricolari;
  - modelli (Modello 4) emessi in relazione agli animali destinati ad altro allevamento e/o impianto di macellazione;
- d) sistema allevamento (stabulazione fissa, stabulazione libera in box, stabulazione libera in recinti, allevamento al pascolo).
- e) alimentazione NO OGM:
  - **allevamento con mangimificio aziendale**
    - cartellini ed attestazioni della ditta/e produttrice/i delle sementi NO OGM (conservati/e per almeno un anno) utilizzate per l'autoproduzione di materie prime o mangime semplice destinato all'alimentazione dei bovini e/o all'autoproduzione di mangime composto non contenente additivi;
    - cartellini ed attestazioni della ditta/e produttrice/i delle materie prime o mangime semplice NO OGM (conservati/e per almeno un anno) destinate all'alimentazione dei bovini e/o all'autoproduzione di mangime composto non contenente additivi;
    - registro di carico - scarico dei mangimi (mangime semplice di origine vegetale e mangimi composti non contenenti additivi)
  - **allevamento che acquista mangime composto**
    - documentazione, conservata per almeno un anno, atta a dimostrare che il mangime composto sia stato prodotto da un mangimificio qualificato;
    - presenza, per ogni lotto di mangime acquistato, del campione di mangime rilasciato dal mangimificio fornitore;
    - registro di carico - scarico dei mangimi composti.
- f) prelievo campioni di mangime semplice e/o composto, secondo la modalità indicata al successivo capitolo 7.

# **AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL’A.S.S.A.M.**

## **(Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)**

### **5.2 Controlli presso gli impianti di macellazione**

I controlli eseguiti dall’APC presso gli impianti di macellazione riguardano:

- a) autorizzazione dell’incaricato dalla Bovinmarche;
- b) gestione dell’identificazione e della rintracciabilità dei capi bovini/carcasse dall’arrivo del capo fino alla cessione della carne ai punti vendita e/o laboratori di sezionamento:
  - registro di macellazione (supporto cartaceo e/o informatico);
  - documenti identificativi dei bovini (es. passaporto, modello 4, documenti di trasporto) e relativi marchi auricolari;
  - corretta identificazione delle carcasse, mezzene, quarti e sestini con gli appositi timbri o etichette alimentari Bovinmarche;
  - documento di identità cartaceo (redatto in duplice copia se compilato manualmente o in un’unica copia se compilato tramite procedura informatizzata).
- c) requisiti dei bovini, previsti dal Disciplinare, per essere identificati Bovinmarche:
  - registro di macellazione (supporto cartaceo e/o informatico);
  - documenti identificativi dei bovini (es. passaporto, modello 4, documenti di trasporto) e relativi marchi auricolari;
  - documento di identità cartaceo (redatto in duplice copia se compilato manualmente o in un’unica copia se compilato tramite procedura informatizzata);
  - classificazione dei bovini (vitello V - vitellone Z - bovino adulto).

# **AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL'A.S.S.A.M.**

## **(Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)**

### **5.3 Controlli presso i laboratori di sezionamento**

I controlli eseguiti dall'APC presso i laboratori di sezionamento riguardano:

- a) rispetto della percentuale di controllo attuata dalla Bovinmarche prevista dal Disciplinare;
- b) gestione dell'identificazione e della rintracciabilità delle carcasse/mezzene dall'arrivo della carne fino alla cessione ad altro soggetto ecc.:
  - registro di sezionamento (supporto cartaceo e/o informatico);
  - documenti identificativi della carne in entrata (es. D.d.t, documento di identità cartaceo, ecc.);
  - corretta identificazione delle carcasse, mezzene, quarti e sestì;
  - lavorazione delle carni Bovinmarche in zone ed in tempi tali da garantire la non commistione con altre carni;
  - nel caso di vendita ai Punti vendita convenzionati Bovinmarche con vincolo di esclusiva: corretta emissione del documento di identità cartaceo per ogni mezzena o sesto o taglio destinato alla vendita tale quale, tramite il software di gestione fornito dalla Bovinmarche,
- c) comunicazioni alla Bovinmarche in merito al calendario di lavorazione ed ubicazione dei punti di distribuzione della carne;
- d) gestione della identificazione/tracciabilità della carne venduta confezionata ai punti vendita non qualificati, cioè che effettuano esclusivamente la vendita del prodotto confezionato senza manipolazione dello stesso (es. D.d.T di vendita, etichettatura, registro di lavorazione/confezionamento ecc.).

# **AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL'A.S.S.A.M.**

## **(Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)**

### **5.4 Controlli presso i punti vendita qualificati**

I controlli eseguiti dall'APC presso i punti vendita riguardano:

- a) rispetto della percentuale di controllo attuata dalla Bovinmarche;
- b) gestione dell'identificazione e della rintracciabilità della carne bovina (mezzene, quarti, ecc.), dall'arrivo della carne fino al consumatore:
  - documenti identificativi della carne in entrata (D.d.T., documenti di identità cartaceo rilasciati dall'impianto di macellazione o dal laboratorio di sezionamento, ecc);
  - corretta modalità di separazione ed identificazione (sia nelle celle frigo che sul banco vendita) delle carni di bovino identificate "Bovinmarche" da altre carni non identificate "Bovinmarche";
- c) la carne di bovino adulto non identificata "Bovinmarche" può essere posta in vendita e/o venduta solo dietro apposita autorizzazione rilasciata dalla Bovinmarche preventivamente alla messa in vendita e/o alla vendita;
- d) conservazione, per almeno due anni, dei documenti di identità cartaceo;
- e) presenza del logo Bovinmarche chiaramente visibile al consumatore.
- f) Etichettatura

#### ***Punti vendita con sistema di etichettatura elettronico (emissione di etichette gestita da PC o Microcomputer POS):***

- la vendita di carne deve avvenire esclusivamente emettendo un'etichetta riportante le informazioni previste dal Disciplinare;
- corretta gestione di eventuali problemi al sistema di etichettatura elettronico (comunicazione formale del punto vendita all'Organizzazione, evidenza della comunicazione al consumatore del mal funzionamento);
- corrispondenza tra le informazioni indicate nell'etichetta emessa dalla bilancia con quanto riportato nel documento descrittivo del lotto e/o nel documento d'identità cartaceo;
- esposizione al consumatore del documento descrittivo del lotto e/o del documento di identità cartaceo;

#### ***Punti vendita con sistema di etichettatura cartaceo:***

- l'etichettatura deve riportare quanto prescritto dal disciplinare;
- presenza e corretta gestione del registro di carico e scarico della carne dei bovini certificati "Bovinmarche".
- esposizione al consumatore del documento di identità cartaceo;

# AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL'A.S.S.A.M. (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)

## **5.5 Controlli presso i mangimifici qualificati privi della certificazione di prodotto NO OGM**

I controlli eseguiti dall'APC presso i mangimifici riguardano:

- a) rispetto della percentuale di controllo attuata dalla Bovinmarche;
- b) gestione dell'identificazione e della rintracciabilità dei mangimi composti NO OGM (presenza accidentale di OGM  $\leq 0,9\%$ ), destinati agli allevamenti che aderiscono alle norme supplementari del Disciplinare, a partire dalle materie prime in entrata sino alla vendita degli stessi (es. gestione carico/scarico dei mangimi composti NO OGM);
- c) evidenza del rilascio all'allevatore di n.1 campione di mangime per ogni lotto di mangime consegnato all'allevatore;
- d) le comunicazioni formali alla Bovinmarche relative al numero di lotto dei mangimi composti consegnati agli allevamenti;
- e) presenza di un piano della qualità che stabilisca le procedure atte a controllare e gestire il rischio di contaminazione OGM sia in stabilimento che in fase di trasporto;
- g) prelievo campioni di mangime composto secondo la modalità indicata al successivo capitolo 7.

## **5.6 Controlli presso la sede dell'Organizzazione Bovinmarche**

Presso la sede della Bovinmarche i controlli dell'APC riguardano:

- a) elenco aggiornato degli allevamenti, e relativi titoli di adesione, suddivisi tra allevamenti aderenti alle norme supplementari (sistema di allevamento e tipologia di alimentazione "NO OGM") e non aderenti alle suddette norme;
- b) elenco aggiornato degli impianti di macellazione e relativi titoli di adesione;
- c) autorizzazioni incaricati Bovinmarche negli impianti di macellazione;
- d) elenco aggiornato dei laboratori di sezionamento e relativi titoli di adesione;
- e) elenco aggiornato dei punti vendita qualificati e relativi titoli di adesione;
- f) elenco aggiornato dei mangimifici qualificati in possesso della certificazione di prodotto NO OGM e relativi titoli di adesione:
  - certificati in corso di validità attestanti la certificazione di prodotto NO OGM;
- g) elenco aggiornato dei mangimifici qualificati privi della certificazione di prodotto NO OGM e relativi titoli di adesione
  - rispetto della procedura di qualifica prevista dal disciplinare;

# **AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL’A.S.S.A.M. (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)**

- comunicazioni dei mangimifici relativamente ai numeri di lotto dei mangimi composti consegnati agli allevamenti;
- h) verifica dell’immissione nel circuito Bovinmarche esclusivamente di bovini aventi le caratteristiche previste dal disciplinare Bovinmarche;
- i) registrazione ed archiviazione per via informatica dei dati aggiornati relativi al carico/scarico della carne identificata Bovinmarche;
- j) verifica della documentazione atta a dimostrare un rapporto formale tra la Bovinmarche ed il personale ispettivo incaricato all’autocontrollo;
- k) verifica del rispetto della frequenza delle ispezioni effettuate dalla Bovinmarche in autocontrollo;
- l) verifica della gestione delle non conformità rilevate in fase di autocontrollo dalla Bovinmarche;
- m) archiviazione dei documenti attinenti l’attività previste dal Disciplinare per almeno due anni;
- n) gestione della identificazione/tracciabilità della carne venduta confezionata ai punti vendita non qualificati, cioè che effettuano esclusivamente la vendita del prodotto confezionato senza manipolazione dello stesso (es. D.d.T di vendita, etichettatura, ecc.).

## **6. ISPEZIONI**

Le ispezioni presso i soggetti della filiera Bovinmarche vengono comunicate in forma scritta, direttamente alla Bovinmarche, la quale ne deve dare comunicazione ai soggetti interessati.

I soggetti sottoposti al controllo dovranno garantire, in fase di ispezione, la loro presenza o quella di un loro delegato.

L’APC si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di effettuare ispezioni senza preavviso.

# **AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL’A.S.S.A.M.**

## **(Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)**

### **7. PRELIEVO CAMPIONI E DETERMINAZIONI ANALITICHE**

Il prelievo dei campioni di mangime semplice e/o composto presso gli allevamenti e dei mangimi composti presso i mangimifici qualificati viene effettuato dall’APC o da un laboratorio di prova incaricato dall’APC.

Le determinazioni quali/quantitative degli OGM vengono effettuate da un laboratorio di prova conforme alla norma ISO/IEC 17025: 2005, in possesso dell’accreditamento per le specifiche prove quali/quantitative degli OGM.

Il Laboratorio individuato dall’APC eseguirà inizialmente uno screening qualitativo sui campioni e qualora fosse evidenziata la presenza di OGM, sottoporrà gli stessi campioni ad analisi quantitativa relativa agli eventi genetici da individuare.

Il prelievo dei campioni sarà eseguito secondo la seguente modalità.

Il campione prelevato sarà suddiviso in tre aliquote così destinate:

- un’aliquota sarà inviata dall’APC al Laboratorio di prova;
- un’aliquota rimane al soggetto ispezionato come controcampione;
- un’aliquota rimane all’APC per eventuali contraddittori.

Tutte le aliquote verranno identificate e sigillate dall’APC. Al termine del campionamento, l’ispettore redigerà un verbale redatto in duplice copia, di cui una consegnata al soggetto e l’altra rimane all’APC.

Le copie dei rapporti di prova relativi alle analisi effettuate sul campione, saranno inviate formalmente alla Bovinmarche e al soggetto interessato.

# AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL'A.S.S.A.M. (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)

## 8. FREQUENZA DEI CONTROLLI

L'APC effettuerà i controlli con la frequenza di seguito riportata, ed in riferimento al numero dei soggetti aderenti alla filiera sulla base del dato comunicato dalla Bovinmarche all'APC al 15/01 di ogni anno. Si precisa che il numero di siti da verificare secondo il criterio della radice quadrata è stabilito arrotondando per eccesso il risultato.

- **allevamenti che aderiscono alle norme supplementari del Disciplinare:** 1 ispezione/anno sulla  $\sqrt{\quad}$  del numero dei soggetti, con contestuale prelievo di campioni di mangime semplice e/o composto da sottoporre ad analisi per la determinazione degli OGM;
- **impianti di macellazione e laboratori di sezionamento:** 1 ispezione/anno sul 100% dei soggetti;
- **punti vendita:** 1 ispezione/anno sulla  $\sqrt{\quad}$  dei soggetti;
- **mangimifici privi della certificazione volontaria di prodotto NO OGM:** 1 ispezione/anno sul 100% dei soggetti, con contestuale prelievo di campioni di mangime composto da sottoporre ad analisi per la determinazione degli OGM;
- **sede della Bovinmarche:** 2 ispezioni/anno.

**Tabella 1 riepilogo frequenza controlli annuali**

<b>Soggetti</b>	<b>Frequenza controlli % Annuo</b>
Allevamenti (norme supplementari del Disciplinare)	$\sqrt{\quad}$ a*
Impianti di macellazione	100%
Laboratori di sezionamento	100%
Punti Vendita	$\sqrt{\quad}$ b*
Mangimifici (senza certificazione di prodotto NO OGM)	100%
Sede Bovinmarche	2 volte/anno
a* = numero allevamenti aderenti alle norme supplementari	
b* = numero punti vendita aderenti alla Bovinmarche	

# AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL'A.S.S.A.M. (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)

Se nel corso dell'attività di sorveglianza, si rilevassero per ogni tipologia di soggetto, non conformità classificate come gravi, non rilevate dal sistema di autocontrollo della Bovinmarche, per una percentuale maggiore o uguale al 50%, l'anno successivo alle rilevazioni delle non conformità, le frequenze dei controlli subiranno le seguenti modificazioni:

**Tabella 2 Frequenza controlli annuali a seguito di non conformità gravi**

Soggetti	Frequenza controlli % Annuo
Allevamenti (norme supplementari del Disciplinare)	$2 \times \sqrt{a^*}$
Impianti di macellazione	100% + 20% anno precedente
Laboratori di sezionamento	100% + 20% anno precedente
Punti Vendita	$2 \times \sqrt{b^*}$
Mangimifici (senza certificazione di prodotto NO OGM)	100% + 20% anno precedente
Sede Bovinmarche	3 volte/anno
a* = numero allevamenti aderenti alle norme supplementari	
b* = numero punti vendita aderenti alla Bovinmarche	

Le frequenze indicate nella Tabella 1 verranno ripristinate se nel corso dell'intero anno non si verificano le condizioni che hanno determinato le modifiche di cui alla Tab. 2.

# **AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL'A.S.S.A.M.**

## **(Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)**

### **9. COMUNICAZIONI ALL'APC DA PARTE DELLA BOVINMARCHE**

La Bovinmarche, nel rispetto della frequenza indicata, deve comunicare all'APC le seguenti informazioni su supporto cartaceo e/o elettronico:

– **entro il 15/01 di ogni anno solare:**

- a) numero totale dei capi bovini certificati nell'anno precedente, specificando quelli derivanti da allevamenti aderenti alle norme supplementari del Disciplinare;
- b) per ogni tipologia di soggetto aderente alla filiera il numero dei soggetti costituenti la base per l'anno precedente (la base anno deve corrispondere al numero dei soggetti aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente) ed il numero dei soggetti entrati e usciti nell'anno oggetto di censimento;
- c) elenco dei mangimifici qualificati aderenti alla filiera in possesso della certificazione di prodotto NO OGM;
- d) elenco dei mangimifici qualificati aderenti alla filiera privi della certificazione di prodotto NO OGM;
- e) elenco degli allevamenti aderenti alla filiera;
- f) elenco degli allevamenti aderenti alla filiera ed alle norme supplementari del Disciplinare (alimentazione NO OGM e sistema di allevamento);
- g) per ogni allevamento suddetto il numero aggiornato dei capi in finissaggio per l'anno oggetto di verifica;
- h) elenco degli impianti di macellazione aderenti alla filiera e relativo/i nominativo/i degli incaricati alla marchiatura, numero di approvazione dell'impianto, numero del timbro rilasciato dalla Bovinmarche o numeri seriali delle etichette alimentari e giorni di macellazione;
- i) numeri seriali dei blocchetti dei documenti di identità cartaceo rilasciati agli impianti di macellazione per il nuovo anno;
- j) elenco dei laboratori di sezionamento aderenti alla filiera e numero di approvazione del laboratorio e giorni di sezionamento;
- k) elenco dei punti vendita aderenti alla filiera;
- l) per i capi certificati Bovinmarche nell'anno precedente, gli allevamenti di provenienza ed il numero dei capi per ogni conferitore.

# **AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL'A.S.S.A.M. (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)**

– **trimestralmente:**

- m) autorizzazioni alla vendita di carni di bovino adulto non Bovinmarche;
- n) eventuali reclami ricevuti dai clienti;

– **entro 7 giorni lavorativi dall'evento:**

- o) le non conformità e le relative correzioni/azioni correttive comminate ai soggetti della filiera in fase di autocontrollo da parte della Bovinmarche,
- p) gli esiti negativi dei verbali rilasciati dalle Autorità competenti sui soggetti della filiera,
- q) sospensione dei capi certificati dal circuito Bovinmarche.
- r) recesso, subentro, sospensione dei soggetti dalla filiera Bovinmarche

Dagli elenchi comunicati al 15 gennaio di ogni anno, di cui alle lettere d, f, h, j, k, l'APC calcolerà il numero dei soggetti che saranno sottoposti al controllo durante il nuovo anno solare.

Resta inteso che l'APC si riserva la facoltà di verificare un numero di soggetti superiore alle percentuali riportate al capitolo 8.

## **10. COMUNICAZIONI AL Mi.P.A.A.F. ED ALLA REGIONE MARCHE**

L'APC comunica (tramite formato cartaceo e/o elettronico) al Mi.P.A.A.F. ed alla Regione Marche, con la frequenza di seguito riportata:

- entro 30 giorni lavorativi, dalla notifica alla Bovinmarche, le non conformità gravi rilevate presso i soggetti della filiera Bovinmarche o presso la sede Bovinmarche in occasione delle ispezioni;
- entro il 28 febbraio di ogni anno in base all' Articolo 2, comma 2 del D.M. n. 24507 del 13/12/2001 - Integrazione al D.M. 30/08/2000 relativo a "Disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 -Titolo II Etichettatura carni bovine, la relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.

# AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL'A.S.S.A.M. (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)

## 11. COMUNICAZIONI AI SOGGETTI DELLA FILIERA

L'APC comunica alla Bovinmarche e al soggetto interessato del rilievo le non conformità (gravi e lievi) rilevate in fase ispettiva con le modalità previste nelle procedure del sistema qualità di APC.

Relativamente all'esito delle analisi (quali/quantitativa OGM) sulle materie prime e/o mangimi prelevati in fase ispettiva presso allevamenti e mangimifici, l'APC invierà all'organizzazione Bovinmarche le copie dei rapporti di prova relative alle analisi suddette; sarà obbligo della Bovinmarche darne comunicazione ai soggetti interessati.

## 12. TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITÀ

L'APC classifica i rilievi, riscontrati in fase di verifica ispettiva, nel modo seguente (schema riportato in allegato A del presente Piano di Controllo):

**Non Conformità Grave:** mancato soddisfacimento di un requisito cogente; carenza sostanziale del sistema di gestione messo in atto dall'Organizzazione per garantire la conformità del prodotto e, in generale, un mancato soddisfacimento di uno o più requisiti specificati nel Disciplinare/Piano dei controlli che pregiudica la conformità del prodotto.

**Non Conformità Lieve:** mancato soddisfacimento di una prescrizione relativa all'applicazione di un requisito previsto nel Disciplinare/Piano di Controllo tale da non pregiudicare la conformità del prodotto.

**Raccomandazione:** segnalazione all'Organizzazione di una opportunità di miglioramento concernente la documentazione e/o attuazione del sistema, al di là della sua attuale conformità e della sua attuale efficacia.

Qualora, venissero riscontrate delle non conformità in seguito ai controlli effettuati presso i soggetti della filiera Bovinmarche e presso la sede della Bovinmarche, l'APC provvederà alla richiesta delle opportune correzioni e/o azioni correttive, mediante la compilazione di apposita documentazione prevista dal sistema qualità di APC.

La/le proposta/e di risoluzione della/e non conformità dovranno essere presentate dall'organizzazione Bovinmarche.

A seguito di una non conformità classificata come grave, il soggetto sarà sottoposto ad ulteriore ispezione.

# **AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO DELL’A.S.S.A.M. (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche)**

## **13. COSTO DEI CONTROLLI**

I costi relativi ai controlli, sia ispettivi che analitici, effettuati dall’APC sono a carico della Bovinmarche e specificati in apposito tariffario.

## **14. PROCEDURA PER I RECLAMI, RICORSI E CONTEZIOSI**

L’APC ha predisposto e mantiene attiva una procedura per la gestione costruttiva e tempestiva dei reclami, dei ricorsi e dei contenziosi; tale procedura, aggiornata, è scaricabile dal sito dell’Autorità Pubblica di Controllo.

## **15. REVISIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI**

L’APC cura la revisione del presente Piano dei Controlli qualora ne ravvisi la necessità e, comunque, con cadenza triennale.

Le modifiche al Piano dei Controlli devono essere preventivamente approvate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

## **16. ALLEGATI**

**Allegato A** – Tabella riassuntiva del Piano di Controllo del Disciplinare di identificazione ed etichettatura delle carni Bovine Bovinmarche – Codice Univoco Nazionale IT 006 ET.

**Autorità Pubblica di Controllo**

Soggetto	ATTIVITÀ DI BASE	PUNTI CRITICI	AUTOCONTROLLO		CONTROLLO		GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ							
			Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	ID	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva		
Allevamento	Descrizione Filiera	rispetto procedura di qualifica dell'allevamento, attuata dalla Bovinmarche	/	/	documentale	v. allevamenti	documentazione atta a dimostrare il rispetto della procedura di qualifica	1	qualifica non avvenuta secondo quanto previsto dal Disciplinare	grave	esclusione del soggetto e del prodotto commercializzato dalla filiera Bovinmarche.	comunicazione al soggetto, alla Bovinmarche, al M.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarche, entro due giorni, dalla conferma degli esiti da parte dell'APC, deve dare evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.		
					documentale	v. allevamenti	documentazione atta a dimostrare l'effettuazione del controllo da parte della Bovinmarche	2	mancato controllo da parte della Bovinmarche	lieve	richiamo scritto alla Bovinmarche	comunicazione alla Bovinmarche (richiesta del controllo, delle procedure di controllo di seconda parte).		
					documentale/ris. ppetivo	v. allevamenti	registro di stalla (carico - scarico), passaporti e/o etichette identificative e marchi auricolari; modelli (Modello 4) emessi in relazione agli animali destinati ad altro allevamento e/o impianto di macellazione	3	Documenti/registratori/id entificazione coerente, ma tale da non pregiudicare la rintracciabilità e l'identificazione dei capi bovini	lieve	richiamo scritto al soggetto	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarche della non conformità lieve ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC		
					/	/	documentale	v. allevamenti	documentazione coerente e tale da pregiudicare la rintracciabilità e l'identificazione dei capi bovini	4	Documenti/registratori/id entificazione coerente e tale da pregiudicare la rintracciabilità e l'identificazione dei capi bovini	grave	esclusione del soggetto e del prodotto commercializzato dalla filiera Bovinmarche.	comunicazione al soggetto, alla Bovinmarche, al M.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarche, entro due giorni, dalla conferma degli esiti da parte dell'APC, deve dare evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
					/	/	rispettivo	v. allevamenti	sistema di allevamento (stabilizzazione fissa - stabilizzazione libera in box, stabulazione libera in recinti, allevamento al pascolo)	5	allevamento non previsto dal Disciplinare	grave	esclusione del soggetto e del prodotto commercializzato dalla filiera Bovinmarche.	comunicazione al soggetto, alla Bovinmarche, al M.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarche, entro due giorni, dalla conferma degli esiti da parte dell'APC, deve dare evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
					/	/	documentale/rispettivo	v. allevamenti	quanto indicato al paragrafo 5.1.1 (lettera e) per allevamento con mangimifico aziendale	6	Documenti/registratori coerenti, ma tali da non pregiudicare il rispetto dell'alimentazione NO OGM	lieve	richiamo scritto al soggetto	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarche della non conformità lieve ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC
					/	/	Registro di carico e scarico dei mangimi e degli alimenti per i bovini	7	Documenti/registratori coerenti e tali da non pregiudicare il rispetto dell'alimentazione NO OGM	grave	esclusione del soggetto e del prodotto commercializzato dalla filiera Bovinmarche.	comunicazione al soggetto, alla Bovinmarche, al M.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarche, entro due giorni, dalla conferma degli esiti da parte dell'APC, deve dare evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.		
/	/	Archivio dei cartellini e dei documenti contabili comprovanti gli acquisti ed i quantitativi di alimenti per bovini												

**Autorità Pubblica di Controllo**

ATTIVITÀ DI BASE		PUNTI CRITICI		AUTOCONTROLLO		CONTROLLO			GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ		
Soggetto	Descrizione Filiera	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	ID	Non conformità	Gravità	Treatmento N.C.	Azione correttiva
						quanto indicato al paragrafo 5.1 - lettera e) per allevamento che acquista mangime composto	8	Documenti/registrazioni carenti, ma tali da non pregiudicare il rispetto dell'alimentazione NO OGM	lieve	richiamo scritto al soggetto	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarc della non conformità lieve ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC
				analitico	v allevamenti	presenza OGM attraverso analisi qualitativa/quantitativa del mangime prelevato	9	Documenti/registrazioni carenti e tali da pregiudicare il rispetto dell'alimentazione NO OGM	grave	esclusione del soggetto e del prodotto commercializzato dalla filiera Bovinmarc.	comunicazione al soggetto, alla Bovinmarc, al M.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarc, entro due giorni, dalla conferma degli esiti da parte dell'APC, deve dare evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
				documentale	100%	accordo scritto e confermato dalla Bovinmarc e dall'impianto di macellazione da cui è disponibile la lista dei capi e la relazione a per svolgere l'attività di macellazione operazioni previste dal disciplinare	10	margine non conforme	grave	esclusione del soggetto e del prodotto commercializzato dalla filiera Bovinmarc.	comunicazione al soggetto, alla Bovinmarc, al M.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarc, entro due giorni, dalla conferma degli esiti da parte dell'APC, deve dare evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
				documentale/pettivo	100%	registro di macellazione (cartaceo e/o informatico) - documenti identificativi dei bovini (es. passaporto, modello 4, D.d.T. ecc.) e relativi marchi auricolari - identificazione carcasse, mezzene, quarti e sedi con gli appositi timbri o etichette alimentari Bovinmarc - documento di identità cartaceo (redatto in duplice copia se compilato manualmente o redatto in unica copia se compilato tramite procedura informatizzata)	11	non corretta identificazione e/o gestione della tracciabilità, le rintracciabilità e comunque garanzia.	lieve	richiamo scritto al soggetto	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarc della non conformità lieve ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC
						Presenza dell'allevamento nella Banca dati Bovinmarc	12	non corretta identificazione e/o gestione della tracciabilità: perdita della rintracciabilità.	grave	esclusione del soggetto e del prodotto commercializzato dalla filiera Bovinmarc	comunicazione al soggetto, alla Bovinmarc, al M.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarc, entro due giorni, dalla conferma degli esiti da parte dell'APC, deve dare evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC
						Presenza del punto vendita/laboratorio di sezionamento nella Banca dati Bovinmarc	13				

**Autorità Pubblica di Controllo**

ATTIVITÀ DI BASE		PUNTI CRITICI		AUTOCONTROLLO		CONTROLLO		GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ			
Soggetto	Descrizione Filiera	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	ID	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
	verifica requisiti dei bovini Disciplinare	Bovini in possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare		documentale	100%	registro di macellazione (cartaceo e/o informatico) - documenti identificativi dei bovini (es. passaporto, modello 4, D.d.t. ecc.) e relativi marchi auricolari - documento di identità cartaceo (redatto in duplice copia se compilato manualmente o redatto in unica copia se compilato tramite procedura informatizzata) - classificazione del bovino.	14	bovini non idonei ad essere identificati Bovinmarche	grave	esclusione del soggetto e del prodotto commercializzato dalla filiera Bovinmarche.	comunicazione al soggetto, alla Bovinmarche, al M.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarche, entro due giorni, dalla conferma degli esiti da parte dell'APC, deve dare evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
				documentale	100%	documentazione atta a dimostrare l'effettuazione del controllo da parte della Bovinmarche	15	mancato controllo da parte della Bovinmarche	lieve	richiamo scritto alla Bovinmarche	comunicazione alla Bovinmarche (richiesta del rispetto delle procedure di controllo di seconda parte).
		Responsabilità tra gli allevatori e/o punti di accoglimento del lotto degli ultimi tre mesi con la banca dati Bovinmarche		documentale/rispettivo	100%	registro di spionamento (cartaceo e/o informatico) - documenti identificativi della carne in entrata (es. D.d.t., documento di identità cartaceo, ecc.) - identificazione cartacea Bovinmarche in sede di lavorazione - documenti atti a garantire la non commistione con altre carni - emissione del documento di identità cartaceo in caso di vendita a punti convenzionati Bovinmarche con il vincolo di esclusiva	16	non corretta identificazione e/o gestione della tracciabilità, perdita della rintracciabilità.	lieve	richiamo scritto al soggetto	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarche della non conformità lieve ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC
		Corrispondenza delle informazioni in etichetta con quelle presenti nel documento descrittivo del lotto e nel registro di carico e scarico					17	non corretta identificazione e/o gestione della tracciabilità, perdita della rintracciabilità.	grave	esclusione del soggetto e del prodotto commercializzato dalla filiera Bovinmarche.	comunicazione al soggetto, alla Bovinmarche, al M.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarche, entro due giorni, dalla conferma degli esiti da parte dell'APC, deve dare evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
		Rispetto delle zone di conservazione, dei tempi di lavorazione e dei punti finali di destinazione comunicati all'organizzazione		documentale	100%	comunicazione alla Bovinmarche circa il calendario di lavorazione e l'ubicazione dei punti di distribuzione della carne Bovinmarche	18	comunicazione non effettuata, la rintracciabilità è compromessa.	lieve	richiamo scritto al soggetto	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarche della non conformità lieve ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC
		Annuale in base alla tab. di cui all'art. 28					19	comunicazione non effettuata, perdita della rintracciabilità.	grave	esclusione del soggetto commercializzato dalla filiera Bovinmarche.	comunicazione al soggetto, alla Bovinmarche, al M.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarche, entro due giorni, dalla conferma degli esiti da parte dell'APC, deve dare evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
		Corrispondenza delle informazioni in etichetta con quelle presenti nel documento descrittivo del lotto e nel registro di carico e scarico		documentale	100%	documentazione atta a garantire la rintracciabilità della carne preconfezionata venduta (es.D.d.t. di vendita, etichettatura, registro di lavorazione/ confezionamento ecc.)	20	non corretta identificazione e/o gestione della tracciabilità, la rintracciabilità è compromessa.	lieve	richiamo scritto al soggetto	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarche della non conformità lieve ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC

**Autorità Pubblica di Controllo**

Soggetto	Descrizione Filiera	PUNTI CRITICI	AUTOCONTROLLO			CONTROLLO			GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ			
			Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	ID	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Punto vendita	frequenza controlli della Bovinmarche	rispetto della percentuale di controllo attuato dalla Bovinmarche	/	documentale	v. punti vendita	documentazione atta a dimostrare l'effettuazione del controllo da parte della Bovinmarche	21	non corretta identificazione e/o gestione della tracciabilità, perdita della rintracciabilità.	grave	esclusione del soggetto e del prodotto commercializzato dalla filiera Bovinmarche.	comunicazione al soggetto, alla Bovinmarche, al M.I.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarche, entro due giorni, dalla conferma degli esiti da parte dell'APC, deve dare evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.	
		corretta identificazione e garanzia della rintracciabilità della carne bovina.	/	documentale	v. punti vendita	Etichettatura della carne; corrispondenza delle informazioni in etichetta con quelle presenti nel documento descrittivo del lotto e nel registro di carico e scarico; rintracciabilità delle carni presenti	22	non corretta separazione e/o identificazione e/o gestione della tracciabilità, perdita della rintracciabilità.	lieve	richiamo scritto al soggetto Bovinmarche	comunicazione alla Bovinmarche (richiesta del rispetto delle procedure di controllo di seconda parte).	
		Prevenienza della carne venduta	/	documentale	v. punti vendita	documenti identificativi della carne in entrata (D.d.t., documenti di identità cartaceo rilasciati dall'impianto di macellazione o dal laboratorio di sezionamento, ecc.) e corretta modalità di separazione ed identificazione (sia nelle celle frigo che sul banco vendita) delle carni di visello, vitellone e bovino adulto appartenenti alle "Bovinmarche" non identificate "Bovinmarche"	23	non corretta separazione e/o identificazione e/o gestione della tracciabilità, perdita della rintracciabilità.	lieve	richiamo scritto al soggetto Bovinmarche	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarche della non conformità lieve ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC	
		Conservazione documenti carne in arrivo	Conservazione per almeno due anni dei documenti di identità cartaceo con la banca dati	documentale	v. punti vendita	presenza dell'apposita autorizzazione rilasciata dalla Bovinmarche e attivamente alla messa in vendita e/o vendita della carne di bovino adulto	24	assenza di autorizzazione	grave	esclusione del soggetto e del prodotto commercializzato dalla filiera Bovinmarche.	comunicazione al soggetto, alla Bovinmarche, al M.I.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarche, entro due giorni, dalla conferma degli esiti da parte dell'APC, deve dare evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.	
		Esposizione del fango Bovinmarche	Il fango Bovinmarche deve essere esposto in modo visibile al consumatore	rispettivo Bovinmarche	v. punti vendita	presenza e modalità di esposizione del logo Bovinmarche	25	assenza dei documenti di identità cartaceo riferiti agli ultimi due anni	lieve	richiamo scritto al soggetto	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarche della non conformità lieve ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC	

ATTIVITÀ DI BASE		PUNTI CRITICI		AUTOCONTROLLO		CONTROLLO			GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ			
Soggetto	Descrizione Filiera	Descrizione	Obgetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	ID	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
	etichettatura punti vendita con sistema di etichettatura elettronico	vendita della carne accompagnata da un'etichetta riportante le informazioni previste dal Disciplinare			documentale	v. punti vendita	etichetta emessa dalla bilancia elettronica	28	l'etichetta non riporta le informazioni previste dal Disciplinare; la rintracciabilità è comunque garantita.	lieve	richiamo scritto al soggetto	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarche della non conformità lieve ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC
		corretta gestione di eventuali problemi al sistema di etichettatura elettronica			ispettivo	v. punti vendita	corretta gestione degli eventuali problemi al sistema di etichettatura elettronica.	30	gestione non corretta; la rintracciabilità è comunque garantita.	lieve	richiamo scritto al soggetto	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarche della non conformità lieve ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC
		corrispondenza tra le informazioni indicate nell'etichetta e la bilancia con quanto riportato nel documento descrittivo del lotto e/o nel documento di identità cartaceo	Corrispondenza della informazioni in etichetta con quelle presenti nel documento descrittivo del lotto e/o documento di identità cartaceo		documentale	v. punti vendita	informazioni riportate in etichetta e loro corrispondenza con quanto presente nel documento descrittivo del lotto e/o nel documento di identità cartaceo	31	gestione non corretta; perdita della rintracciabilità.	grave	esclusione del soggetto e del prodotto commercializzato dalla filiera Bovinmarche.	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarche, al M.I.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarche, entro due giorni, dalla conferma degli esiti da parte dell'APC, deve dare evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
		esposizione al consumatore del documento descrittivo del lotto e/o del documento di identità cartaceo	esposizione al consumatore del documento descrittivo del lotto e/o del documento di identità cartaceo	Annuale in base alla tab. di cui all'art. 28	documentale	v. punti vendita	esposizione al consumatore del documento descrittivo del lotto e/o del documento di identità cartaceo	32	informazioni non corrispondenti; la rintracciabilità è comunque garantita.	lieve	richiamo scritto al soggetto	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarche della non conformità lieve ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC
								33	informazioni non corrispondenti; perdita della rintracciabilità.	grave	esclusione del soggetto e del prodotto commercializzato dalla filiera Bovinmarche.	comunicazione al soggetto, alla Bovinmarche, al M.I.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarche, entro due giorni, dalla conferma degli esiti da parte dell'APC, deve dare evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
								34	manca esposizione del documento descrittivo del lotto e/o del documento di identità cartaceo; la rintracciabilità è comunque garantita.	lieve	richiamo scritto al soggetto	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarche della non conformità lieve ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC

**Autorità Pubblica di Controllo**

ATTIVITÀ DI BASE		PUNTI CRITICI		AUTOCONTROLLO		CONTROLLO		GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ			
Soggetto	Descrizione Filiera	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	ID	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
							35	mancata esposizione del documento descrittivo del lotto e/o del documento di identità carniccio; perdita della rintracciabilità.	grave	esclusione del soggetto e del prodotto commercializzato dalla filiera Bovinmarche.	Comunicazione al soggetto, alla Bovinmarche, al M.I.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarche, entro due giorni, dalla conferma degli esiti da parte dell'APC, deve dare evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
		etichettatura punti vendita con sistema di etichettatura carniccio		documentale	v. punti vendita	documento di identità carniccio	36	il documento di identità carniccio non riporta le informazioni previste dal Disciplinare; la rintracciabilità è comunque garantita.	lieve	richiamo scritto al soggetto	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarche della non conformità lieve ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC
		Presenza e corretta compilazione dei documenti di identità carniccio					37	il documento di identità carniccio non riporta le informazioni previste dal Disciplinare; perdita della rintracciabilità.	grave	esclusione del soggetto e del prodotto commercializzato dalla filiera Bovinmarche.	comunicazione al soggetto, alla Bovinmarche, al M.I.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarche, entro due giorni, dalla conferma degli esiti da parte dell'APC, deve dare evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
		presenza e corretta gestione del registro di carniccio e scarico del registro di carniccio e scarico certificati "Bovinmarche"		documentale	v. punti vendita	registro di carniccio e scarico della carne bovina	38	il registro di carniccio e scarico non è correttamente gestito; la rintracciabilità è comunque garantita.	lieve	richiamo scritto al soggetto	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarche della non conformità lieve ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC
		Corretta gestione del registro di carniccio e scarico					39	il registro di carniccio e scarico non riporta le informazioni previste dal Disciplinare; perdita della rintracciabilità.	grave	esclusione del soggetto e del prodotto commercializzato dalla filiera Bovinmarche.	Comunicazione al soggetto, alla Bovinmarche, al M.I.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarche, entro due giorni, dalla conferma degli esiti da parte dell'APC, deve dare evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
		esposizione al consumatore del documento di identità carniccio		documentale	v. punti vendita	esposizione al consumatore del documento di identità carniccio	40	mancata esposizione del documento di identità carniccio; la rintracciabilità è comunque garantita.	lieve	richiamo scritto al soggetto	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarche della non conformità lieve ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC

Soggetto	ATTIVITÀ DI BASE	PUNTI CRITICI	AUTOCONTROLLO			CONTROLLO			GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ								
			Oggetto del controllo	Frequenza	Tipologia controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	ID	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva					
Mangimificio	Descrizione Filiera Bovinmarche	rispetto della percentuale di controllo attuata dalla Bovinmarche															
	gestione dell'identificazione e della rintracciabilità dei mangimi composti NO OGM (es. O, S, P), destinati agli allevamenti che aderiscono alle norme supplementari del Disciplinare Bovinmarche, a partire dalle materie prime in entrata sino alla vendita degli stessi.	Corretta identificazione e garanzia della rintracciabilità dei mangimi composti prodotti	documentale	100%	documenti relativi alla gestione della rintracciabilità e/o gestione della tracciabilità dei mangimi; (es. registro di carico/sconto, ecc.)	41	manca esposizione del documento di identità carcase; perdita della rintracciabilità.	grave	esclusione del soggetto e del prodotto commercializzato dalla filiera Bovinmarche.	comunicazione al soggetto, alla Bovinmarche, al Mi.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarche, entro due giorni, dalla conferma degli esiti di evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.							
		/	/	/		42	manca controllo da parte della Bovinmarche	lieve	richiamo scritto alla Bovinmarche	comunicazione alla Bovinmarche (richiesta di rispetto delle procedure di controllo di seconda parte).							
			documentale	100%	documenti relativi alla gestione della rintracciabilità e/o gestione della tracciabilità dei mangimi; (es. registro di carico/sconto, ecc.)	43	non corretta identificazione e/o gestione della tracciabilità dei mangimi; comunque garantita.	lieve	richiamo scritto al soggetto	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarche della non conformità lieve ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC							
			documentale	100%	documenti relativi alla gestione della rintracciabilità e/o gestione della tracciabilità dei mangimi; (es. registro di carico/sconto, ecc.)	44	non corretta identificazione grave e/o gestione della tracciabilità dei mangimi; perdita della rintracciabilità.	grave	esclusione del mangimificio, del mangime, dell'allevamento che ha acquistato il mangime e della carne ottenuta dalla macellazione di capi bovini provenienti dall'allevamento suddetto.	comunicazione al mangimificio, all'allevamento, alla Bovinmarche, al Mi.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarche, entro due giorni, dalla conferma degli esiti di evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.							
	modalità di campionamento dei mangimi consegnato all'allevatore	rispetto della procedura di campionamento prevista dal Disciplinare	documentale/ispettivo	100%	evidenza del rilascio all'allevatore di n. 1 campione di mangime per ogni lotto fornito all'allevatore.	45	manca rispetto della procedura; la rintracciabilità è comunque garantita.	lieve	richiamo scritto al Soggetto	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarche della non conformità lieve ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC							
						46	manca rispetto della procedura; perdita della rintracciabilità.	grave	esclusione del mangimificio, del mangime, dell'allevamento che ha acquistato il mangime e della carne ottenuta dalla macellazione di capi bovini provenienti dall'allevamento suddetto.	comunicazione al mangimificio, all'allevamento, alla Bovinmarche, al Mi.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarche, entro due giorni, dalla conferma degli esiti di evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.							
invio comunicazione alla Bovinmarche	rispetto della procedura di campionamento prevista dal Disciplinare	Comunicazione dei dati delle forniture di mangime a Bovinmarche	Annuale sul 100% dei mangimifici qualificati		47	comunicazione non effettuata; la rintracciabilità è comunque garantita.	lieve	richiamo scritto al soggetto	comunicazione al soggetto ed alla Bovinmarche della non conformità lieve ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC								

**Autorità Pubblica di Controllo**

ATTIVITÀ DI BASE		PUNTI CRITICI		AUTOCONTROLLO		CONTROLLO		GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ				
Soggetto	Descrizione Filiera	Descrizione Filiera	Obgetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	ID	Non conformità	Gravità	Treatmento N.C.	Azione correttiva
			presenza di un piano della qualità che stabilisca le procedure atte a controllare e gestire il rischio di contaminazione OGM sia in stabilimento che in fase di trasporto									
	predispozione piano della qualità		Presenza di sistema di qualità interno relativo alle procedure di produzione dei mangimi NO OGM		documentale	100%	piano della qualità	49	piano della qualità assente o procedura non idonea al controllo e gestione del rischio di contaminazione OGM.	grave	esclusione del soggetto	comunicazione al soggetto, alla Bovinmarche, al M.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarche, entro due giorni, dalla conferma degli esiti da parte dell'APC, deve dare evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
	attività prelievo campioni di mangime		Conformità dei mangimi con le caratteristiche previste dal disciplinare (NO OGM)		analitico	100%	presenza OGM attraverso analisi quali/quantitativa del mangime composto prelevato	50	mangime non conforme	grave	esclusione del mangimificio, del mangime, acquistato il mangime e della carne ottenuta dalla macellazione di capi bovini provenienti dall'allevamento escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.	comunicazione al mangimificio, all'allevamento, alla Bovinmarche, al M.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. La Bovinmarche, entro due giorni, dalla conferma degli esiti da parte dell'APC, deve dare evidenza che il soggetto sia escluso dalla filiera e che il prodotto sia declassato e/o ritirato dal mercato. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
Organizzazione etichettatura Bovinmarche			presenza di un elenco aggiornato degli allevamenti e relativi titoli di adesione suddivisi tra allevamenti aderenti alle norme supplementari (sistema di allevamento e tipologia di alimentazione NO OGM) e non aderenti alle suddette norme		documentale	2 volte/anno	elenco aggiornato degli allevamenti e relativi titoli di adesione suddivisi tra allevamenti aderenti alle norme supplementari (sistema di allevamento e tipologia di alimentazione NO OGM) e non aderenti alle suddette norme	51	elenco non aggiornato; la rintracciabilità è garantita	lieve	richiamo scritto alla Bovinmarche	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC
			presenza di un elenco aggiornato degli impianti di macellazione e relativi titoli di adesione		documentale	2 volte/anno	elenco aggiornato degli impianti di macellazione e relativi titoli di adesione	52	elenco non aggiornato; perdita della rintracciabilità	grave	richiamo scritto alla Bovinmarche	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche, comunicazione al M.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
	gestione impianti di macellazione aderenti alla filiera Bovinmarche		presenza di un elenco aggiornato degli impianti di macellazione e relativi titoli di adesione		documentale	2 volte/anno	elenco aggiornato degli impianti di macellazione e relativi titoli di adesione	53	elenco non aggiornato; la rintracciabilità è garantita	lieve	richiamo scritto alla Bovinmarche	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC
								54	assenza dell'elenco o elenco non aggiornato; perdita della rintracciabilità	grave	richiamo scritto alla Bovinmarche	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche, comunicazione al M.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.

**Autorità Pubblica di Controllo**

ATTIVITÀ DI BASE		PUNTI CRITICI		AUTOCONTROLLO		CONTROLLO		GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ				
Soggetto	Descrizione Fileria	Descrizione Fileria	Obgetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	ID	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
		presenza delle autorizzazioni incaricati Bovinmarche negli impianti di macellazione			documentale	2 volte/anno	autorizzazioni incaricati Bovinmarche negli impianti di macellazione	55	assenza di autorizzazioni; la rintracciabilità è garantita	lieve	richiamo scritto alla Bovinmarche	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC
		presenza di un elenco aggiornato dei laboratori di sezionamento e relativi titoli di adesione			documentale	2 volte/anno	elenco aggiornato dei laboratori di sezionamento e relativi titoli di adesione	56	assenza di autorizzazioni; perdita della rintracciabilità	grave	richiamo scritto alla Bovinmarche	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche, comunicazione al M.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
		presenza di un elenco aggiornato dei laboratori di sezionamento e relativi titoli di adesione			documentale	2 volte/anno	elenco aggiornato dei laboratori di sezionamento e relativi titoli di adesione	57	elenco non aggiornato; la rintracciabilità è garantita	lieve	richiamo scritto alla Bovinmarche	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC
		gestione punti vendita aderenti alla filiera Bovinmarche			documentale	2 volte/anno	elenco aggiornato dei punti vendita qualificati e relativi titoli di adesione	58	assenza dell'elenco o elenco non aggiornato; perdita della rintracciabilità	grave	richiamo scritto alla Bovinmarche	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche, comunicazione al M.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
		gestione punti vendita aderenti alla filiera Bovinmarche			documentale	2 volte/anno	elenco aggiornato dei punti vendita qualificati e relativi titoli di adesione	59	elenco non aggiornato; la rintracciabilità è garantita	lieve	richiamo scritto alla Bovinmarche	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC
		gestione mangimifici qualificati aderenti alla filiera Bovinmarche			documentale	2 volte/anno	elenco aggiornato dei mangimifici qualificati in possesso della certificazione NO OGM e relativi titoli di adesione	60	assenza dell'elenco o elenco non aggiornato; perdita della rintracciabilità	grave	richiamo scritto alla Bovinmarche	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche, comunicazione al M.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
		gestione mangimifici qualificati aderenti alla filiera Bovinmarche			documentale	2 volte/anno	elenco aggiornato dei mangimifici qualificati in possesso della certificazione NO OGM e relativi titoli di adesione	61	elenco non aggiornato; la rintracciabilità è garantita	lieve	richiamo scritto alla Bovinmarche	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC
		presenza dei certificati, in corso di validità, attestanti la certificazione di prodotto NO OGM			documentale	2 volte/anno	certificato attestante la certificazione di prodotto NO OGM	62	assenza dell'elenco o elenco non aggiornato; perdita della rintracciabilità	grave	richiamo scritto alla Bovinmarche	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche, comunicazione al M.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
		presenza di un elenco aggiornato dei mangimifici qualificati privi della certificazione di prodotto NO OGM e relativi titoli di adesione			documentale	2 volte/anno	elenco aggiornato dei mangimifici qualificati privi della certificazione NO OGM e relativi titoli di adesione	63	assenza di certificato e/o certificato scaduto	grave	richiamo scritto alla Bovinmarche	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche, comunicazione al M.P.A.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
		presenza di un elenco aggiornato dei mangimifici qualificati privi della certificazione di prodotto NO OGM e relativi titoli di adesione			documentale	2 volte/anno	elenco aggiornato dei mangimifici qualificati privi della certificazione NO OGM e relativi titoli di adesione	64	elenco non aggiornato; la rintracciabilità è garantita	lieve	richiamo scritto alla Bovinmarche	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC



**Autorità Pubblica di Controllo**

ATTIVITÀ DI BASE		PUNTI CRITICI		AUTOCONTROLLO		CONTROLLO		GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ			
Soggetto	Descrizione Filiera	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	ID.	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
		corretta gestione della non conformità rilevate in fase di autocontrolli		documentale	2 volte/anno	la gestione della non conformità rilevata	74	mancata o non corretta gestione della non conformità rilevata; il prodotto (capo bovino, carne bovina, mangime, ecc.) è conforme alle prescrizioni dei disciplinare	lieve	richiamo scritto alla Bovinmarche	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC
		conservazione per almeno due anni della documentazione		documentale	2 volte/anno	corretta archiviazione della documentazione	75	mancata o non corretta gestione della non conformità rilevata; il prodotto (capo bovino, carne bovina, mangime, ecc.) non è conforme alle prescrizioni dei disciplinare	grave	richiamo scritto alla Bovinmarche	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche, comunicazione al soggetto coinvolto, al M.P.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito. Ispezione suppletiva da parte dell'APC presso il soggetto coinvolto e presso la Bovinmarche
		archiviazione della documentazione inerente attività previste dal Disciplinare		documentale	2 volte/anno	corretta archiviazione della documentazione	76	archiviazione non corretta; la rintracciabilità è comunque garantita	lieve	richiamo scritto alla Bovinmarche	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC
		identificazione/rintracciabilità della carne venduta preconfezionata		documentale	2 volte/anno	documentazione atta a garantire la rintracciabilità della carne preconfezionata venduta (es. D.o.t di vendita; sigillatura, ecc.)	77	archiviazione non corretta; perdita di rintracciabilità	grave	richiamo scritto alla Bovinmarche	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche, comunicazione al M.P.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. Ispezione suppletiva da parte dell'APC.
		corretta identificazione e garanzia della rintracciabilità della carne preconfezionata		documentale	2 volte/anno	documentazione atta a garantire la rintracciabilità della carne preconfezionata venduta (es. D.o.t di vendita; sigillatura, ecc.)	78	non corretta identificazione e/o gestione della rintracciabilità e comunque garantita.	lieve	richiamo scritto alla Bovinmarche	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche ed eventuale ispezione suppletiva da parte dell'APC
							79	non corretta identificazione e/o gestione della rintracciabilità; perdita della rintracciabilità.	grave	esclusione del prodotto dalla filiera Bovinmarche.	richiesta azione correttiva alla Bovinmarche, comunicazione al M.P.A.F. ed alla Regione Marche della non conformità rilevata. Ispezione suppletiva da parte dell'APC presso la Bovinmarche